

TORNATA DEL 22 GENNAIO 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI

SOMMARIO. *Atti diversi — Lettera del deputato Panattoni. = Composizione della Commissione per la riforma del regolamento interno della Camera = Istanza del deputato Friscia per deliberazione sulla proposta del deputato Mordini per un'inchiesta sui fatti di Palermo e cenno del deputato Gravina. = Seguito della discussione generale del disegno di legge per l'abolizione delle servitù di pascolo e legnatico a Piombino — Il ministro per l'agricoltura e commercio termina il suo discorso in difesa del medesimo — Risposte del deputato Cortese, e repliche del ministro — Chiusura della discussione generale — Obbiezioni e opposizioni dei deputati Cortese e De Witt all'articolo 1, e parole in favore, del relatore Capone — Aggiunta del deputato Musmeci all'articolo 2, ritirata — Emendamento del deputato De Witt all'articolo 7 — I 24 articoli del progetto sono approvati, con aggiunte del deputato Maiorana-Calatabiano agli articoli 18 e 19. = Nomina del terzo commissario di vigilanza per il fondo del culto.*

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

MACCHI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

BENEVENTANI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni, e quindi annunzia gli omaggi.

11,333. Sarzani Giuseppe, di Ancona, capitano di gran cabottaggio nella marina mercantile e già secondo pilota nella regia marina, invoca dalla Camera un provvedimento legislativo per cui, modificato l'articolo 64 del Codice della marina mercantile, gli possa venire concessa la patente di capitano di lungo corso.

11,334. Rossari Luigi, già professore del regio istituto tecnico di Milano, collocato a riposo, lagnasi che nella liquidazione della sua pensione non siasi tenuto conto di un aumento da lui conseguito nel 1863, e chiede che questa venga liquidata sull'intero suo ultimo soldo di attività.

11,335. Il sindaco di Napoli rivolge alla Camera una deliberazione presa dal Consiglio municipale in adunanza del 9 corrente mese all'oggetto di reclamare la più pronta esecuzione del devoluto ampliamento del porto commerciale di quella città, e di rappresentare i danni gravissimi che ne risentirebbe pel trasferimento della stazione navale, non che l'inefficacia, per le tante esigenze commerciali, della cessione del porto militare.

11,336. Lo stesso sindaco di Napoli per mandato di quel Consiglio municipale, nel richiamare l'attenzione della Camera sul decreto delli 11 agosto 1866, protesta sulla costituzionalità e legalità delle disposizioni per

esso emanate in ordine al riordinamento del Banco di Napoli.

11,337. Il sindaco e 19 proprietari di Santo Spirato in Sardegna domandano alla Camera l'annullamento dei ruoli dell'imposta sui fabbricati per quanto concernono gli edifici rurali contemplati nelle esenzioni stabilite dall'articolo secondo della legge 2 gennaio 1865.

ATTI DIVERSI.

Hanno presentato i seguenti omaggi:

Avvocato Carlo Cobianchi revisore degli stenografi a codesta Camera — Un esemplare del suo nuovo lavoro poetico sulla morte di *Pier Carlo Boggio*.

Prefetto di Cremona — Dieci esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale nelle Sessioni ordinaria e straordinaria del 1866.

Dottor Giacinto Namia segretario del regio istituto veneto di scienze, lettere ed arti — Un esemplare della prima dispensa degli *Atti e Memorie* di detto istituto.

Avvocato Antonio Bruni presidente della società per la lettura popolare in Prato — Un esemplare delle parole inaugurali del senatore Giovanni Arrivabene.

MACCHI. Prego la Camera a consentire che venga studiata e riferita d'urgenza la petizione segnata col numero 11,334. Il petente è il professore Luigi Rossari, uno dei più stimabili e dei più stimati cittadini di Mi-

lano, il quale fa appello alla Camera contro il modo con cui gli venne liquidata la pensione; e fa questo appello, non tanto per provvedere agl'interessi propri, quanto agl'interessi di quei suoi colleghi che potessero trovarsi nelle identiche sue condizioni. Spero che la Camera non vorrà negarmi questo favore.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Massarani scrive che, essendo obbligato a tenere il letto in causa di un'irritazione bronchiale, è costretto a domandare un congedo d'una settimana.

(È accordato.)

Il deputato Panattoni scrive:

« Nel conto reso dai giornali non trovo che fosse comunicata alla Camera nella udienza di ieri la proposta da me fatta intorno al progetto di legge per gli usi e servitù di Piombino.

« Siccome in sostanza io ammetto la convenienza di una legge esecutiva, ma prego la Camera di schivare inesattezze ed esorbitanze che non sarebbero a parer mio comportabili in una legge qualunque, perciò credo che la comunicazione delle mie proposte alla Camera possa giungere opportunissima ognora che venga fatta al principio della seduta di quest'oggi:

« Impedito di intervenire a discutere, desidero che almeno rimanga negli atti una traccia del voto che avrei dato se fossi presente. »

Non potendosi dalla Camera deliberare su proposte fatte da deputati assenti, io mi feci carico di passare quella dell'onorevole Panattoni alla Commissione incaricata dell'esame di questo progetto di legge, onde ne faccia quel conto che crede.

La Commissione incaricata di proporre un progetto di riforma al nostro regolamento è composta degli onorevoli Andreucci, Berdea, Boncompagni, Broglio, Crispi, Devincenzi, Lanza Giovanni, Macchi, Massari, Minghetti, Mordini, Rattazzi, Restelli e Tenca.

FRISCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Friscia.

FRISCIA. Desidero sapere se la Commissione creata dagli uffici per l'inchiesta sui fatti di Palermo abbia già ultimato i suoi lavori e sia preparata a sottomettere alla Camera la relazione.

Vorrei si riflettesse che la Camera votò d'urgenza questa proposta, e che del resto le condizioni della Sicilia meritano che si tengano in grande riguardo, e che è necessario che una seria discussione a questo proposito sia fatta in Parlamento.

Reputo che questo sia nell'interesse del paese ed anche opportuno per la dignità della Camera.

GRAVINA. Poichè ho l'onore di far parte della Commissione che deve riferire sulla proposta d'inchiesta per la provincia di Palermo, credo mio dovere rispondere all'onorevole Friscia e assicurarla che essa si è riunita due volte, che non ha completato i suoi lavori perchè ha creduto necessario di invitare l'onorevole

presidente del Consiglio a intervenire nel suo seno, e che appena si avranno quegli schiarimenti necessari dal signor ministro, si presenterà senza ritardo la relazione.

FRISCIA. Io non dubito della buona volontà della Commissione, ma sono persuaso, lo ripeto, che non solo la dignità della Camera e l'interesse del Governo sieno impegnati, perchè la discussione di quella proposta sia fatta senza ulteriore ritardo; ma è di grandissima urgenza per quella nobile provincia italiana, le di cui condizioni, checchè se ne dica, non migliorano certamente.

Domando quindi con istanza, che la Commissione porti a compimento i suoi lavori e li proponga alla Camera per essere discussi.

GRAVINA. In tutte le cose ci vuole il tempo necessario; la Commissione, come ho detto, si è riunita e si riunirà per sentire l'onorevole ministro dell'interno e nominare il relatore. Appunto perchè la questione è abbastanza importante, come l'onorevole Friscia dice, permetta che vi si impieghi quel tempo indispensabile per trattare bene un lavoro così difficile e delicato.

(Prestano giuramento i deputati Semenza e Moschetti.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLE SERVITÙ DI PASCOLO E LEGNATICO A PIOMBINO.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione generale del disegno di legge per disposizioni relative alle servitù del pascolo e del legnativo nell'ex-principato di Piombino.

Spetta la parola al ministro per l'agricoltura e commercio per continuare il suo discorso.

CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio. Onorevoli colleghi, cominciando ieri a parlare sopra questo argomento, ho detto che non lo credeva veramente tale da dover occupare lungamente l'attenzione della Camera intorno alla questione di costituzionalità che si è sollevata, salvo a discuterla negli articoli.

Fedele a questa mia convinzione mi propongo di non abusare della vostra attenzione, e di restringere il più che possa quel poco che mi rimane a dire, limitandomi sempre ad una questione di fatto, questione di fatto da cui emergono, è vero, naturalmente parecchie considerazioni di diritto, perchè chi narra spiega, e chi spiega giustifica.

Gioverà però richiamare la vostra attenzione al punto, in cui abbiamo ieri lasciato la questione rian dando brevemente ciò che fu sin qui detto.

Voi sapete che il principato di Piombino non apparteneva alla Toscana; in conseguenza non fu colpito dalle disposizioni, colle quali erano sciolte le promiscuità in Toscana nello scorso secolo.

Nel 1833 il Governo granducale pensò di sciogliere le servitù civiche che si esercitavano sopra le terre feudali di Piombino, e venne fatta facoltà a tutti coloro che rappresentavano la proprietà di esse di promuovere l'affrancazione.

Quest'affrancazione non ebbe luogo; nessuno la sollecitò; in conseguenza nel 1840 si passò ad altre disposizioni; invece di farne argomento di contestazione privata tra utenti e proprietari di terre, il Governo di quel tempo riconobbe che la questione era di sua natura complessa, che doveva risolversi con unico provvedimento per tutti, che non si potevano adottare basi e norme diverse nella valutazione delle individue servitù.

Queste sono le cose che esprime nel suo preambolo il motuproprio del 1840 e quindi fu ordinato che le servitù cessassero dal primo maggio 1841 e che innanzi una Giunta di provvedimento, salvo ricorso avanti al trono, si facessero valere le ragioni relative all'affrancazione, rimettendo la questione di dominio alle autorità competenti cioè ai tribunali giudiziari. Nè anche dopo questi provvedimenti si arrivò al desiderato scopo, e le ragioni vi furono da me indicate ieri.

Si sollevò un nuvolo di litigi da parte dei proprietari dei fondi che avevano il vantaggio di vedere le servitù non più esercitate e che cercavano di allontanare il più che fosse possibile il pagamento del prezzo di affrancazione. Il solo luogo in cui il procedimento procedeva alacramente fu Scarlino, perchè gli utenti avevano da fare coll'amministrazione dei regi possessi e non coi privati.

Trovate, all'epoca del rinnovamento italiano, le cose in questo stato, il Governo provvisorio della Toscana si incaricò di provvedere, e quindi con un decreto del Governo del marzo 1860, fu affidata, o raccomandata almeno, l'operazione di queste affrancazioni alla Commissione delle bonificazioni. Nel tempo stesso fu ordinato che i compensi si dessero per una terza parte in danaro da servire di fondo ad una cassa di credito agrario a beneficio dei coltivatori di Piombino, e per due terze parti gli assegni si facessero in terre; dopo quell'epoca, agli antichi pretesti che avevano immaginati i possessori che non volevano soddisfare il compenso dell'affrancazione, se ne aggiunse un altro.

Si disse: per effetto dello Statuto la Giunta incaricata con motuproprio del 1840, ha cessato di esistere, la sua esistenza sarebbe incostituzionale, perchè verrebbe in urto coll'articolo 71 dello Statuto.

Le popolazioni piombinesi, non solo non si avvalsero delle disposizioni del decreto del marzo 1860, in cui è facile il vedere che la competenza era riconosciuta come puramente amministrativa, per l'ordine di affidare alla Commissione delle bonifiche l'operazione, ma anche si cominciò a dubitare che questo non fosse il concetto del legislatore, perchè non si trovava espresso letteralmente nel decreto del 1860; si tornò

al comitato di provvedimento del 1840; le attribuzioni del comitato furono impugnate innanzi ai tribunali, e, come sapete, dopo che la Corte d'appello di Firenze aveva dichiarato che erano cessate, perchè contrarie alle disposizioni dell'articolo 71 dello Statuto, la Corte di cassazione circoscritta a trattare la questione astratta senza poter mutare i termini del fatto, disse che l'articolo 71 dello Statuto impediva certamente che perdessero le competenze speciali, intendendo di quelle che avessero rapporto a materie giudiziarie. Fu allora che gli abitanti di Piombino, ignari forse della giurisprudenza del Consiglio di Stato, invece di domandare il concorso dell'autorità amministrativa, invece di provocare un'elevazione di conflitto per mezzo dell'onorevole Salvagnoli, domandarono che si provvedesse per legge.

Portato alla discussione innanzi a questa Camera il progetto Salvagnoli modificato dalla Commissione, questo progetto incontrò le opposizioni degli onorevoli De Witt e Scolari. L'onorevole De Witt fece notare che il progetto che si presentava alla Camera era inopportuno, che la sua utilità era contestabile, che ne era contestabile la costituzionalità.

Sull'argomento della costituzionalità specialmente si estese l'onorevole Scolari dimostrando che sarebbe stato un confondere le attribuzioni dell'amministrazione con quelle dell'ordine giudiziario, se le questioni che si portano a queste Giunte di provvedimento non fossero piuttosto affidate ai tribunali. Voi sapete che quegli onorevoli deputati dissero che non era desiderato il provvedimento dei tribunali, che ciò provocò l'espressione di un desiderio dell'onorevole Cortese, perchè questa circostanza di fatto fosse manifestata, e che l'onorevole Scolari nella sua opposizione spiegò l'autorità dei giudicati che vi erano in questa materia, attribuendo però a quest'autorità il peso che poteva avere innanzi ad una Camera legislativa, non obbligatorio, ma un peso solo morale da sottoporsi alle vostre considerazioni.

Dopo l'esposizione che fece l'onorevole Salvagnoli dei termini della questione e della storia che la precedette, nell'interesse del progetto parlarono gli onorevoli Musmeci e Capone. L'onorevole Musmeci coll'autorità del Rossi si fece a discutere il vero senso dell'articolo 71 dello Statuto, e dimostrò come non era applicabile in conto alcuno a quelle giurisdizioni che per provvedimenti speciali si potessero creare dal potere legislativo; scese poi, e lucidissimamente, ad un'altra parte della materia, provando che essa non può essere soggetto di esame giudiziario, poichè implica considerazioni di utilità pubblica, alle quali è desiderabile che l'autorità giudiziaria, si tenga sempre estranea, dovendo sempre misurare colla sola bilancia della più stretta giustizia i diritti delle parti senza alcun riguardo di pubblico interesse, considerazione che non si può omettere ogniquale volta si tratta di un riparto

di terreni demaniali e di valutazione di servitù feudali.

La prima parte del discorso dell'onorevole Musmeci fu combattuta dall'onorevole Castiglia. L'onorevole Capone innanzitutto si accinse a dimostrare come le terre, su cui si esercitano queste servitù fossero veramente feudali, come risultava da tutti i titoli esaminati dalla Commissione. Ultimamente il ministro di agricoltura e commercio rispondendo alla domanda fatta dall'onorevole Cortese, espose alla Camera quali fossero i voti delle popolazioni. Si permise qualche osservazione sul peso che bisognava dare alle manifestazioni che vengono dalle popolazioni rurali, e poi passò a valutare le autorità che erano state portate innanzi alla Camera, contrapponendo ad esse quella di eminente Consesso.

Egli vi citò il parere del Consiglio di Stato. Egli, per la reverenza che si deve da chi siede a questi banchi al tribunale supremo della Toscana sedente in Firenze, non si permise riflessione alcuna sopra le dottrine adottate dalla Corte di cassazione, dottrine che erano state combattute dall'onorevole Musmeci.

Senza dubbio le opinioni esposte da questo deputato non hanno soltanto l'appoggio del Rossi, ma, checchè abbiasi detto nelle siringhe e nelle memorie scritte innanzi ai magistrati, l'opinione espressa dall'onorevole Musmeci ha anche l'appoggio di Beniamino Costant, di Hello e di Vandeenpeerboom, che ha scritto sulla costituzione belgica.

Tutti ricordano come l'origine della disposizione, che rinonta alla Costituzione francese del 1791, fu la lunga guerra che fece la filosofia e la scienza nel secolo scorso contro l'abuso dei giudizi penali straordinari; ricordano le pagine di Montesquieu e di Filangieri. Si cominciava sempre dal citare il famoso testo di Tacito, che, parlando degli abusi introdotti nella legislazione romana all'epoca della guerra italica e delle guerre civili, disse: *Tunc non in commune sed in singulas personas latae quaestiones*. Le preoccupazioni che avevano gli autori di quella Costituzione erano di evitare che il Governo potesse, quando che sia, istituire dei tribunali penali di proscrizione, ora per uno, ora per un altro cittadino.

E posto anche che il divieto dello Statuto si estenda ai tribunali civili di eccezione, e che la Giunta che vi si chiede sia un tribunale, voi non obbligate che l'onorevole relatore della Commissione vi dimostrò come il provvedimento relativo a Piombino non poteva avere limiti più estesi di quelli dell'ex-principato di Piombino. È naturale che non si possa fare una legge generale che si estenda oltre i limiti di quel territorio, a cui appartiene la materia, cui si vuol provvedere, e non si può dire che la legge cessa di essere generale, perchè è territoriale. Così, per esempio, per le provincie meridionali, per le napoletane e siciliane, vi è una legislazione che l'onorevole Scolari chiamava eccezionale, ma è legislazione

universalissima, che non si può forse estendere ad altre parti d'Italia, ove la feudalità non visse sotto le stesse condizioni. Il che non si può dire di Piombino, dove la feudalità esisteva con tutti i suoi rigori, con tutti i suoi abusi, e così doveva accadere. I principi di Piombino erano piccoli, e voi ricorderete il luogo del Colletta, dove con bella frase, di cui non rammento le parole, ma il pensiero, dice che era quello un malvagio albero, i cui rami erano tanto più velenosi, quanto più erano piccoli.

Per portare il mio obolo all'idea dell'onorevole relatore, dirò: se si dovesse oggi istituire una Giunta, una Commissione di provvedimento, per provvedere alla conservazione dei confini del regno, certamente voi non potreste estenderla nè alla Sardegna, nè alla Sicilia, dove non sono confini con paesi esteri, perchè le isole non confinano che col mare.

Vi sono dunque delle leggi, le quali non cessano di essere generali, quando provvedano per tutti i cittadini egualmente che si trovano in quella determinata condizione; e per provvedere alla liquidazione delle operazioni feudali di Piombino, la legge, per quanto generale la possiate desiderare, non si può riferire che agli abitanti dell'ex-principato di Piombino.

Voi sapete, che io ho portata la questione in altri termini, che vi ho dimostrato che non si trattava in conto alcuno di materia giudiziaria, che le questioni sopra la proprietà, sopra il dominio delle terre sono tutte lasciate ai tribunali dall'articolo 10 del progetto che vi è presentato. Qui si tratta soltanto di mero esercizio del potere esecutivo. Queste furono le idee che adottò il Consiglio di Stato nel parere che vi ho citato.

Ma il presentare alla Camera pareri e decisioni di magistrature non ha che un valore relativo, come disse lo stesso onorevole Scolari. Io credo quindi, o signori, che possa essermi permesso di aggiungere a questi esempi di tribunali e del Consiglio di Stato altri esempi legislativi, perchè finalmente è una questione legislativa quella che voi trattate.

Or bene, analizziamo brevemente quello che è accaduto sul proposito nei paesi, in cui è in vigore un articolo come il 71, invocato dai nostri contraddittori.

L'onorevole Musmeci ieri vi ha letto l'articolo 4, capitolo V della lezione III della Costituzione francese del 1791: quest'articolo è il padre di tutti gli articoli analoghi che si sono introdotti nelle Costituzioni che sono state improvvisate e stampate dal 1791 in poi; allorchè quell'articolo si pubblicò nella Costituzione del 1791 in che stato trovò la questione delle divisioni dei demani. La trovò forse in potere dell'autorità giudiziaria? La trasmise all'autorità giudiziaria?

Niente affatto; immediatamente dopo la Costituzione del 1791 e nei giorni stessi, in cui si sta per promulgare quella del 1793 escono i decreti del 1792, escono le istruzioni del 10 giugno 1793, in cui si con-

serva la giurisdizione anteriore per le separazioni in massa e per i riparti delle quote spettanti ai comuni, ed in cui anzi si passa sopra alla cosa giudicata, si aboliscono gli effetti del possesso se non vi sono titoli che mostrino la proprietà privata dei latifondi, e di più a titolo oneroso. Insomma si ammettono decreti retroattivi in cui si rivendicano i diritti delle popolazioni con tutto il calore di cui era improntata la rivoluzione francese di quell'epoca.

Io ho voluto, o signori, rendere anche conto a me stesso se per avventura la questione non si potesse sollevare prima del 1791; ma io vi prego di considerare che anche prima dell'epoca delle Costituzioni alla moderna, il potere giudiziario era altamente rispettato tra i popoli civili d'Europa. Dirò di più, o signori, i suoi confini erano ancora molto più estesi di quello che ora siano.

Nessuno ignora che i magistrati supremi, che i grandi Parlamenti giudiziari di Francia, per esempio, e i nostri magistrati supremi, che prendevano il nome di Gran Corti, di Curie Magne, di Senati giudiziari, erano istituzioni solide ed inviolabili. Essi, in quell'epoca, lottavano contro il potere amministrativo, lottavano anche contro il potere reale; si può dire anzi che questa specie di autorità, d'indipendenza, che la soverchianza delle autorità giudiziarie impallidì, dopo che sono nate le istituzioni rappresentative che molto bene hanno concentrato, nei rappresentanti della nazione e della stampa, le maggiori garanzie per la libertà, per la proprietà, per la incolumità dei cittadini. A quell'epoca dunque il potere giudiziario era altamente rappresentato. Lottava qualche volta contro il potere reale, ed era estremamente glorioso delle sue attribuzioni. Or bene, a chi erano affidate le operazioni pari, perfettamente analoghe, identiche a quelle di cui vi si prega di incaricare le Giunte di provvedimento in quest'epoca?

Se noi andiamo in Francia troviamo dapprima i feudatari che, come sapete, non furono in origine che concessionari di sovranità, di giurisdizione, di signoria, e non di proprietà civile delle terre; che impiegano questa giurisdizione per procurarsi, usurpando, la proprietà dei territori che erano sottomessi alla giurisdizione loro; cominciarono ad immaginare il diritto di riserva, appunto perchè il feudatario, esercitando la giurisdizione, aveva la potestà di regolare gli usi nei demanii feudali; cominciarono in via di regolamento a stabilire che loro appartenesse il diritto di fare una riserva sopra i demanii stessi, in cui potessero esercitare la caccia, in cui potessero anche introdurre delle colture. Poco a poco questo diritto di riserva si trasformò in diritto di terzeria, di *triage*, come dissero i Francesi, poi si venne al diritto d'accantonamento, e questo diritto l'esercitavano in danno delle popolazioni. Appena il potere reale levò il capo, appena poté resistere a questa invasione, ed adempiere al suo ufficio

di proteggere gl'interessi delle popolazioni rurali, incominciò a lottare. Noi vediamo Carlo VII che incarica i suoi preposti di badare all'esercizio dei diritti di riserva; Enrico II che ne incarica i sindaci e i baglivi; noi vediamo più tardi Luigi XIV che ne incarica Commissioni speciali, e il gran mastro delle acque e foreste. Costoro esercitavano il diritto d'accantonamento in nome del re e in luogo dei feudatari. È la continuazione di questo diritto che ha fatto nascere la giurisdizione del procedere esecutivamente secondo lo stato del feudo, conservando sempre all'autorità giudiziaria ciò che ad essa spetta, cioè il pronunziare sul dominio e sulle quistioni d'allodialità e di libertà dei fondi.

Questo potere adunque lo vediamo in quell'epoca esercitato in Francia dal gran mastro delle acque e foreste, da ufficiali amministrativi dipendenti direttamente dal potere reale; lo vediamo in Piemonte esercitato per la parte contenziosa dalla Camera dei conti, per la parte esecutiva dai giudicenti locali, sotto la dipendenza dell'intendente di finanze. Lo vediamo in Napoli esercitato dalla real Camera e dai presidi della provincia; lo vediamo in Sicilia esercitato dall'ufficio del mastro segreto, e per la parte contenziosa dal tribunale del real patrimonio. Sempre il potere giudiziario rimane estraneo a quest'esame, rimane estraneo a quest'operazione.

Ora io vi dico, signori: mancavano forse magistrati per reclamare l'esercizio dell'autorità giudiziaria? Mancavano essi forse d'autorità sufficiente per poter dire: voi usurpate le attribuzioni che appartengono ai giudici, perchè le lasciate nelle mani del potere esecutivo?

Ma no certamente, questi tempi di cui vi parlai erano quelli in cui un cancelliere dell'Hôpital, invitato a registrare un editto in cui si introduceva un tribunale straordinario, il tribunale dell'inquisizione, restituiva i sigilli al Re, dicendogli che facesse registrare quell'editto dai gentiluomini della sua Camera che glielo avevano consigliato; era il tempo in cui il presidente Matteo Molé, *dopo avere rischiate la vita* per sostenere le prerogative della Camera, lacerava la sua toga nel Gabinetto di Anna d'Austria perchè proponevagli un editto che menomava d'alquanto le attribuzioni del Parlamento di Parigi; era il paese in cui un presidente Pensabene presentavasi a Vittorio Amedeo II desideroso di vincere una causa in cui aveva gran torto, ed aveva il coraggio di dirgli: voi avete perduto, signore, la causa di molti iugeri di terra, ma avete guadagnata quella dell'indipendenza della vostra magistratura; era il tempo in cui il presidente T. Perremuto, invitato a registrare un editto di un vicerè di fresca data che richiamava in vigore una Costituzione di Marco Antonio Colonna per far cessare i furti di campagna, Costituzione che puniva di morte coloro che rubavano in campagna pel valore di un carlino, rispondeva al vicerè con questa insolenza scritta in mar-

gine allo editto: *uova fresche di galline primaticcie*, e glielo rimandava. (*ilarità*)

Paesi che avevano questi magistrati, questi giudici, questi capi di magistratura capaci di sostenere con tutto il vigore i diritti dell' autorità giudiziaria non reclamarono mai perchè la valutazione delle servitù, perchè la separazione in massa dei demani, perchè i riparti delle quote spettanti ai comuni fossero attribuiti all' autorità giudiziaria. Ed infatti che cosa faceva il potere esecutivo? Che cosa faceva l' autorità governativa? Prendeva lo stato dei possessi e regolava secondo la considerazione di utilità pubblica le parti che bisognava assegnare ad oggetto di far progredire l' agricoltura e di mantenere le popolazioni rurali nel possesso degli usi necessari alla vita. Sapete voi quello che faceva allora il potere esecutivo? Sapete dove si è andato a rifugiare dopo tanti secoli quello stesso diritto di riserva che esercitava il potere dei feudatari, che dopo essi esercitava il potere sovrano di quei tempi? Egli è quello che voi avete registrato nella vostra legge 20 marzo 1865, articolo 87, paragrafo 5, dove è detto che appartiene all' autorità comunale il regolamento degli usi dei beni comunali. Egli è questo diritto di regolamento che allora esercitava il potere governativo in luogo de' feudatari al cui abuso era stato sottratto, e senza pregiudicare per nulla la questione della feudalità dei fondi.

Bisognava che il potere esecutivo lo avocasse a sè nel demanio soggetto ad usi civici, nello interesse dell' agricoltura e della cosa pubblica, perchè il feudo era cosa pubblica.

Questa e non altra era, o signori, l' attribuzione che esercitava il potere esecutivo, non aveva altro principio, non aveva altro scopo che quello che io son venuto fin qui enunciando.

Nè mancherò dopo l' anno 1791 di citare altri esempi: io vedo la Costituzione siciliana del 1812, la più antica d' Italia, stabilire lo stesso principio che nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali, e che non si devono mantenere giurisdizioni eccezionali.

Or bene, in quel tempo era ancora in vigore in Sicilia una prammatica di Carlo III che ordinava dei giudici speciali, le così dette deputazioni alla liquidazione dei patrimoni oberati; dei grandi patrimoni delle case patrizie, gravati di debiti; si procedeva con questa liquidazione al pagamento dei creditori o con danaro, o con costituzione di rendita, o in terreni allodiali secondo quello che decidevano i giudici deputati, le cui disposizioni erano portate all' approvazione sovrana.

Dopo la Costituzione del 1812, si disputò se la prammatica di Carlo III si potesse ritenere ancora in vigore, e si rispose affermativamente, perchè in paese si aveva una Costituzione aristocratica, era privilegiata la conservazione dei patrimoni immobiliari delle famiglie che componevano la Camera dei Pari, e si con-

siderava, come istituzione politica, come necessità inerente alla Costituzione siciliana.

Poco dopo, nel luglio del 1820, in Napoli si adottò la Costituzione di Cadice, la quale, figlia sempre del capitolo V, titolo III della Costituzione del 1791, contiene la disposizione che nessuno può essere distolto da' suoi giudici naturali. Che cosa credete voi che facessero i Borelli, i Poerio e gli altri uomini eminenti che si trovavano nel Parlamento napoletano? Cancellarono forse le leggi del 1806, del 1808 con cui si provvedeva per mezzo di commissari e di prefetti alla divisione in massa dei demani, e poi al subriparto dei fondi spettanti ai comuni? Al contrario, il 1° settembre 1820 si provvedeva ad estendere con un decreto quella legislazione alla Sicilia, che non ne poté profittare per la separazione che vi era in quell' epoca tra l' una e l' altra parte di quelle provincie italiane.

Se vogliamo cercare altri esempi, proseguendo oltre, giungiamo ben tosto al 1860 ed al 1861. Nel 1860 si pubblicò lo Statuto del regno d' Italia in Napoli. Nel principio del 1861 seggono a consiglieri della luogotenenza napoletana uomini che seggono in questa Camera, giureconsulti d' altissima riputazione. Che fanno essi? S' affrettano forse a cancellare le disposizioni che erano state date per la istituzione de' commissari ripartitori e a considerarli come tribunali eccezionali? Tutt' altro; nel gennaio 1861 si spediscono nuovamente nelle provincie i commissari. Nè poteva accadere altrimenti, perchè ogni volta che si riaccende la fiaccola della libertà, le popolazioni rialzano il capo, gridano contro la prepotenza e domandano gli aiuti del potere governativo. Ora, che varrebbe un Governo libero, se dovesse essere un Governo eunuco quando si tratta di proteggere le popolazioni? (*Bravo! bravo!*)

Questo accadeva nel 1861 e nel paese nostro. Ma ho un altro esempio a citarvi, quello dell' Inghilterra, di quell' Inghilterra che si cita sempre ogni volta che si tratta di escludere ogni competenza amministrativa, ogni volta che si tratta di portare alle stelle l' onnipotenza del potere giudiziario. Per provare l' onnipotenza del potere giudiziario in Inghilterra basta ricordare il caso Turner, in cui il presidente della Corte del Banco della regina spedisce mandato d' arresto contro il presidente della Camera dei comuni, perchè si era permesso di spedire un mandato d' arresto contro l' usciere della Corte del Banco che veniva ad intimare un mandato d' arresto contro il tipografo della Camera.

Ora vediamo come si fanno le operazioni di divisione in massa e di subriparto dei demani in Inghilterra: ve lo dice il *bill* del 1845 nel quale si vedono riprodotti i sistemi (chi lo crederebbe?) della Convenzione nazionale francese del 1793, perchè l' Inghilterra al bisogno, con la solidità delle sue istituzioni, sa essere, in beneficio delle popolazioni, anche rivoluzionaria.

Sino dal 1835 si istituiscono i commissari per pro-

muovere il riparto di questi demani; in Inghilterra, non essendovi che poche municipalità e parrocchie molte, non si ricorre ai comuni, ma si convocano sulla richiesta di un terzo degli interessati, come portavano le istruzioni francesi del giugno 1793, si convocano gli utenti in un *meeting* presieduto dal commissario. In quel *meeting* colui che crede di avere un diritto di colonia inamovibile, colui che crede di avere un documento di concessione dal municipio, o un titolo che rimonta sino al tempo di Edoardo I, protesta perchè non siano toccati i suoi terreni; gli oratori che sono presenti votano, e la determinazione che prende questo *meeting* è registrata nel processo verbale del commissario e presentata alla Camera de' comuni, perchè, come sapete, in Inghilterra, in materia comunale la Camera fa quello che presso di noi fa la deputazione provinciale o il Governo udito il Consiglio di Stato; la Camera de' comuni esamina il contenuto del processo verbale del *meeting*, e con un privato *bill* decreta che la deliberazione sia posta in esecuzione.

Ora, come il presidente della Corte del Banco della regina non si duole nè accusa affatto di incostituzionalità e di illegalità questo procedimento, come i nostri onorevoli colleghi De Witt e Scolari? (*Ilarità*)

Egli è che il potere giudiziario riconosce in Inghilterra che la materia di cui si tratta non è in conto alcuno giudiziaria.

I principii che regolano il progetto di legge che vi ha presentato la vostra Commissione sono identici. Questi principii per le loro legittime conseguenze portavano a un procedimento più spedito, a un procedimento di prefetti, di commissari ripartitori, a un procedimento che sarebbe stato sottoposto a reclamo soltanto presso il potere esecutivo.

Se la Commissione avesse fatto così, forse il rigore logico delle sue deduzioni sarebbe stato più convincente per gli onorevoli oppositori, di quello che è stato lo spirito di transazione che ha voluto ammettere per non dar luogo a reclami. Essa ha lasciato che si procedesse collegialmente, ha lasciato che una specie di arbitrato troncasse quelle questioni nelle quali è implicato l'interesse agrario, troncasse quelle questioni in cui possono essere offesi interessi legittimi; ma quando questi assumono il carattere di diritti quesiti hanno il loro campo di azione innanzi all'autorità giudiziaria.

La Commissione ha adottato il sistema che per ispirito di conciliazione adottava nel 1825 nell'isola di Sicilia il re Francesco I di Borbone. A un decreto che era stato preparato nel 1825, durante la vita del suo genitore, egli ne sostituì un altro, in cui invece di adoperare i prefetti, creò Commissioni dette di diritto di promiscuità analoghe a quella che vi propone la vostra Giunta.

Senonchè queste Commissioni mi ricordano una storia che mi fa ben vedere quanto siano gravi le consi-

derazioni che rivolgeva ai proprietari dei fondi l'onorevole relatore. Nel decreto del 1825 il Governo napoletano del tempo non sconosceva l'indole delle servitù. Egli comprendeva che esse provenivano da un condominio; a volere stare al rigore storico, indicano un dominio delle popolazioni che era stato usurpato dalla prepotenza feudale.

In conseguenza il decreto del 1825 diede queste basi di stima: si valutarono i fondi col prezzo che avrebbero, se non fossero soggetti alla servitù; si valutarono col prezzo che avevano essendo soggetti alla servitù; la differenza sarà corrisposta alle popolazioni, che è quanto dire: tutto il beneficio della legge di scioglimento di promiscuità, che rendeva il fondo libero e coltivabile, era rappresentato nella parte appartenente alle popolazioni.

Vi furono alcuni che si accomodarono a queste disposizioni, che fecero gli assegnamenti delle loro terre dopo la valutazione dei diritti promiscui; altri assumendo una teoria feudale riprovata, vale a dire che le servitù si dovessero valutare per quello che producevano agli utenti, sollecitarono un altro sistema di stima; questo fu stabilito con un decreto del 20 dicembre 1827, è l'infimo grado a cui sono discesi i legislatori nell'interesse delle popolazioni, quando si è trattato di queste materie, quello stesso infimo grado a cui discese il Governo granducale nel 1840, e che la Commissione vostra non vi propone di mutare.

Di queste basi di valutazione, che scontentarono le popolazioni, alcuni ne profittarono, moltissimi giudizi rimasero pendenti e non esauriti.

Ora che avvenne?

Dopo i movimenti del 1837 il Governo del tempo andò cercando quali fossero gli argomenti dei lagni delle popolazioni delle campagne; trascurò quelli delle popolazioni delle città perchè attinenti alle materie politiche intorno alle quali non ammetteva transazione alcuna.

Trovò che certamente queste mutate basi di stime avevano contribuito molto a disgustare le popolazioni delle campagne.

E quindi con decreti del 1838 e del 1841 applicò le istituzioni napoletane del 1806 anche alla Sicilia. Per questi decreti non si discende a stime, a quelle stime che, quando si tratta di servitù feudali, sono di risultati tanto equivoci che per comprenderli basta leggere le varie perizie contraddittorie che sono state fatte dinanzi ai tribunali nella questione di Piombino. Era il legislatore che arbitrava i compensi: egli diceva, se i diritti che esercitano le popolazioni sono *A* e *B*, spetterà ad essi un quarto del demanio ex-feudale; se sono *C* o *D*, secondo la loro importanza, spetterà ad essi un terzo, due terzi e sino a tre quarti.

Ebbene, siccome il mondo non si arresta mai, e vi ha sempre un avvenire che ripara alle ingiustizie del passato, così accadde a molti che non avevano profitto

del decreto del 1825 e di quello del 1827, che si trovarono poi in faccia dei provvedimenti del 1841. Oh! quanto sarà loro doluto di vedere tagliati i loro fondi per metà, per due terzi, per tre quarti attribuiti alle popolazioni; oh! quanto si saranno doluti allora di essersi mostrati tenaci nell'opporsi alle disposizioni del 1825 e del 1827 e nel suscitare un'infinità di questioni giudiziarie; oh! quanti e quanti degli antichi proprietari francesi si saranno doluti di non avere ottemperato agli editti di Luigi XIV, per esempio, che regolavano la divisione e l'accantonamento delle terre ex-feudali, allorchè più tardi dovettero soggiacere alla legge del 10 giugno 1793 che non accordava al feudatario che una quota, come a qualunque cittadino del feudo, a qualunque di coloro che avevano esercitati gli usi, i diritti nel feudo!

Dunque ci pensino bene anche i proprietari, pensino che è del loro interesse, come diceva l'onorevole relatore, il terminare una volta per sempre questi litigi; essi acquisteranno il vantaggio di avere assicurata la loro proprietà.

E voi, o signori, emanando una legge che soddisfaccia ai bisogni delle moltitudini, farete anche del bene alla reputazione del nostro Governo rappresentativo. Se le moltitudini un giorno ci abbandonassero, se credessero di non trovare in noi il rimedio ai mali del passato, i provvedimenti necessari perchè esse finalmente possano avviarsi ad una vita comoda e civile, io vi domando che sarebbe allora di noi. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cortese.

CORTESE. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha preso occasione da questa legge per tesserci una brillantissima storia della feudalità, de' suoi abusi, degli usi civici e della loro abolizione; ed io credo che tutte queste cose, le quali erano degnissime di essere ascoltate (e da me lo furono religiosamente) avevano poco a fare col progetto di legge che ci occupa.

CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio. Domando la parola.

CORTESE. Secondo la relazione dell'onorevole Capone fino dal 1840 una legge la quale è divenuta irrevocabile, ha dichiarate estinte le servitù di pascolo e di legnatico nell'ex-principato di Piombino, ed ha stabilito che in luogo di queste servitù, le quali si estinguevano, sorgeva negli utenti il diritto ad un compenso il quale doveva essere dato in danaro.

Ora, in virtù di codesta legge, la condizione giuridica di quelle proprietà veniva ad essere definitivamente e stabilmente assodata a questo modo. I possessori delle terre diventavano liberi e pieni domini, e dispositori delle medesime, ed il diritto delle popolazioni agli usi civici veniva convertito in un mero diritto di credito. Si creava con quella legge una Commissione, innanzi alla quale si doveva procedere per venire alla liquidazione anzidetta. Che se questa Com-

missione fece poco o nulla, al certo non si può farne colpa ai proprietari ed alle popolazioni. Era una Commissione istituita dal Governo, ed il Governo aveva il debito di richiamarla all'adempimento de' suoi doveri. Il Governo non fece nulla, e la Commissione fece poco o nulla anch'essa.

Nel 1860, sotto l'amministrazione Ricasoli, vi è stato un altro decreto, il quale, considerando la cosa ancora integra ed illesa, ha creduto di poter stabilire un modo diverso di compenso di quegli usi civici che fino dal 1840 non esistevano più. Il barone Ricasoli ha stabilito che il compenso non debba darsi soltanto in danaro, ma parte in danaro e parte col distacco delle terre.

Ora anche in virtù di questo stesso decreto del 1860, la Commissione istituita col motuproprio del 1840 era quella che doveva procedere alla liquidazione. Tutte le cose sarebbero procedute regolarmente se non ci fosse stata un'opposizione innanzi ai magistrati ordinari, se non fossero intervenuti dei giudicati, i quali hanno dichiarato quelle Commissioni abolite per virtù della proclamazione in Toscana dello Statuto, che non consente tribunali eccezionali.

Io non voglio esaminare se la Corte di cassazione e la Corte di appello abbiano detto bene o male su questo proposito. Riconosciamo tutta la necessità che quando si pon mano a leggi le quali trattino della divisione della promiscuità, o della liquidazione di usi civici, sia più utile commettere l'esecuzione di tali leggi a Commissioni speciali, anzichè rimandarla ai tribunali ordinari. Ma per conseguire questo scopo che cosa ci restava a fare? Non ci restava a far altro che dichiarare che la Commissione istituita in virtù del motuproprio 1840 e del decreto 1860 doveva considerarsi come esistente, e doveva proseguire le sue operazioni. Potevamo anche mettere un termine perchè le avesse eseguite più sollecitamente.

Ma possiamo noi fare quello che ci si propone col presente progetto di legge, dichiarare cioè: « che le servitù civiche di pascolo e legnatico, alle quali vanno generalmente soggette le terre del principato di Piombino, sieno abolite? » Signori, io credo che con una legge del 1867 non possiamo dichiarare abolito quello che fino dal 1840 è stato solennemente abolito, e che non può rivivere a solo oggetto di essere un'altra volta spento e distrutto. Sta scritto nella relazione dell'onorevole Capone, il quale mi fece un ingiusto rimprovero di non averla letta, il paragrafo seguente: « sicchè il Governo toscano coll'altro motuproprio del 15 luglio 1840 dichiarò, senza più, dal primo maggio 1841 in poi le servitù di pascolo e di legnatico abolite e prosciolte a comodo dei possessori delle terre. » Ora io domando all'onorevole Capone: se questo è stato fatto nel 1841 dal Governo toscano con una legge la quale indubbiamente ha già ricevuto la sua esecuzione, chè infatti non sono state più esercitate quelle servitù,

per qual ragione volete voi di nuovo nel 1867 proporre l'abolizione?

Se voi dichiarate queste servitù abolite nel 1867, voi precludete il diritto di domandare l'equivalente pel tempo passato tra il 1840 ed il 1867, perchè certamente voi non potreste volere una conseguenza retroattiva per la legge che sarebbe fatta nel 1867.

Quindi io credo che questa legge dovrebbe essere limitata agli intendimenti semplici coi quali l'aveva proposta l'onorevole Salvagnoli.

L'onorevole Salvagnoli che cosa vuole far togliere di mezzo nella via esecutiva? I tribunali ordinari. E sia pure. Vuole far rivivere quella Commissione che la Corte di cassazione ha dichiarata estinta. E sia pure. Ma tra il far questo, che è una cosa semplicissima, ed il venirci a proporre una legge così complessa di abolizione di cosa già abolita, il venir a considerare come se nessun provvedimento legislativo fosse emanato intorno al diritto di pascolo e di legnatico nell'ex-principato di Piombino, ci corre una grandissima differenza, ed io credo che la Camera ben potrebbe ammettere l'una cosa, ma l'altra non mai.

Epperò, grato al signor ministro di tutte le belle cose che ci ha dette, dichiaro di essere pronto ad accettare tutti quegli emendamenti, i quali valgano a circoscrivere questa legge nei suoi veri termini, cioè a limitarla semplicemente a stabilire il modo migliore di dare esecuzione alle leggi che non furono rinvocate e che imperano tuttavia. Per me tutto quello che può facilitare l'esecuzione di quelle leggi, sarà accettato volentieri; tutto ciò che tende a distruggere ciò che quelle leggi hanno irrevocabilmente stabilito, sarà rigettato.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio. Stia sicuro l'onorevole relatore della Commissione che non sono sorto per entrare nelle sue attribuzioni.

Tutto ciò che l'onorevole Cortese ha detto, e che si riferisce agli articoli della legge a cominciare dal primo, in cui si rinnova l'abolizione, credo che si debba rimettere alla discussione degli articoli che avranno un valido sostenitore nel relatore, che è autore di questi miglioramenti alla proposta Salvagnoli.

Soltanto debbo rispondere alle poche parole colle quali l'onorevole Cortese cominciò il suo discorso per rammentargli che io credeva di aver dimostrato già fin da ieri, rispondendo all'onorevole Scolari, che tutto ciò che vengo di esporre relativamente all'origine di questa giurisdizione della cui costituzionalità si discute, è perfettamente nei termini. Sarà facilissimo, io credo, all'onorevole Cortese, se mi porge un poco di attenzione, di venire nel mio convincimento.

La legge del 1840 ha ordinato lo scioglimento delle servitù, le ha fatte cessare dal 1° maggio 1841, di più ha ordinato l'affrancazione di esse secondo lo stato di possedere del 1° maggio 1841.

Ci si dice: una volta che la feudalità è abolita, voi non dovete più parlare di feudalità. Sì, o signori, se ne deve parlare per l'esecuzione di questa legge abolitiva di feudalità, perchè tutti gli atti di esecuzione della legge non possono essere commisurati se non ai diritti che erano in causa all'epoca in cui fu abolita la feudalità.

C'è un esempio semplicissimo che fa chiarire la cosa e che convince. Dire: dopo l'abolizione della feudalità non dovete più parlarne, sarebbe lo stesso che dire: dopo la dichiarazione di fallimento non dovete più parlare di fallimento; ma è precisamente quando si dichiara il fallimento che si comincia a parlarne, perchè, dichiarato il fallimento, s'istituiscono i sindaci, s'istituiscono gli amministratori, si fanno i procedimenti che il Codice di commercio prescrive all'oggetto di liquidare i diritti dei creditori del patrimonio del fallito, e questi diritti come si commisurano? Secondo lo stato anteriore alla dichiarazione del fallimento.

Ieri io dissi: la legge del 1806 ha abolito la feudalità in Napoli; ebbene, dopo quell'epoca tutte le operazioni che si sono fatte per liquidare i diritti dei feudatari e degli utenti dei domini ex-feudali sono state tutte governate dalle ragioni feudali. Che cosa si fece in Francia, che cosa fanno anche i tribunali quando si portano ad essi le questioni *in petitorio*? Appunto perchè vi sono dei diritti i quali sono sorti all'epoca feudale, essi portano il carattere secondo il quale sono noti, e come tali devono essere valutati.

Quanto poi al decreto del 1840, o signori, per esprimere il mio pensiero, mi farò a parlare come se io fossi Leopoldo II, autore di quella legge (*Parità*). Che cosa ha fatto quel principe in quell'epoca? Egli ha detto: poichè voi non volete far cessare le servitù, le fo cessare io d'un colpo, perchè i fondi si possano coltivare dal 1° maggio 1841. Vedete però che gli utenti devono essere compensati e che si deve fare il procedimento d'affrancazione secondo lo stato di possedere del 1° maggio 1841, ma non dinanzi ai tribunali ordinari, i quali in Toscana erano perfettamente ordinati.

Dovevano questi diritti essere discussi dinanzi ad un magistrato di provvedimento, la parola stessa di *provvedimento* v'indica il carattere amministrativo della disposizione; questo magistrato era composto del prefetto, vale a dire del capo dell'amministrazione della provincia, al quale stava accanto un presidente, un regio procuratore.

Se voi traducete questo linguaggio, a che si riduce? Si riduce a dire: voi che esercitate delle servitù nel demanio ex-feudale, che è di suprema convenienza il restituire il più presto possibile all'agricoltura, cessate dall'esercitare le servitù sin d'ora, senz'altro che si attendano le esplicazioni dei procedimenti, poichè voi sarete compensati; ma notate che io vi conservo, quanto agli effetti, quanto al calcolo di ciò che vi può spettare

per l'affrancazione, vi conservo nei vostri diritti, io proteggo il vostro possessorio, tanto è vero che dico: « I vostri diritti saranno valutati come stanno alla base del 1° maggio 1841; » di più, invece di mandarvi innanzi ai tribunali a discutere in petitorio, incarico di fare la liquidazione e di compensarvi un magistrato che io creo, una Giunta di provvedimento che istituisco: e non solamente non pregiudico i vostri diritti al possessorio, ma non li maturo neanche, tanto è vero che io vi invio per ciò dinanzi ad una Giunta di provvedimento affatto amministrativa; la quale esercita le funzioni del potere sovrano ne' feudi.

Adunque l'editto del 1840 non faceva altro, contro gli utenti, e faceva malissimo, se non che spogliarli dell'esercizio delle servitù, prima che fossero liquidate le affrancazioni, ma non spogliava i loro diritti del carattere feudale, che serve di elemento di valutazione dei diritti stessi; non li spogliava neanche del beneficio dell'azione possessoria che essi hanno conservata. Or come mai, da ciò che l'editto del 1840 ha commesso un'ingiustizia collo spogliare gli utenti, vorremo noi derivarne molte altre ingiustizie, dando un'interpretazione estensiva alla prima? Perchè ne trarremo come conseguenza altre ingiustizie maggiori?

Signori, nessuno mai vorrà venire a queste conseguenze; prima di tutto perchè l'interpretazione delle cattive disposizioni legislative non deve mai essere estensiva ma ristrettiva, deve essere fatta in modo che si restringa al caso proprio e non al caso nuovo; e poi perchè un'interpretazione diversa sarebbe contraria al testo della stessa disposizione del 1840, la quale, lo ripeto, conservando tutti i benefizi del possesso, e destinando una Giunta di provvedimento alla liquidazione dei diritti, mostrò che voleva conservare a questi diritti il carattere feudale e i benefizi del possessorio, comunque ne sospendesse l'esercizio materiale nell'interesse dell'agricoltura.

Mi pare evidente che questi diritti non hanno perduto il loro carattere e devono essere misurati secondo l'indole propria; che come ex-feudali debbono essere sottoposti all'esame ed alla liquidazione di una Giunta di provvedimento. E che giurisdizione ha insomma questa Giunta? Quella stessa giurisdizione dei prefetti che voi avete conservata nelle provincie meridionali colla legge 20 marzo 1865; quella stessa giurisdizione dei prefetti che voi avete estesa l'altro ieri ai comuni delle provincie pontificie che confinano colle provincie napoletane. Se fosse stata una legge cattiva, non ne avreste estesa l'applicazione.

Sopravvenne il decreto del 9 marzo 1860, al quale ha fatto il dovuto onore nella sua relazione l'onorevole Capone. Io mi astenni dal parlarne perchè autore di questo decreto è l'onorevole presidente del Consiglio che siede al mio fianco; ma permettete che vi dica che questo decreto rivendicava perfettamente al potere esecutivo la pienezza dei suoi diritti, per esercitarli a

beneficio di coloro a cui erano state riservate le servitù nell'ex-principato di Piombino: questo decreto faceva cessare l'assurda disposizione per cui si eseguiva in danaro l'affrancazione, e non si dava ai contadini un palmo di terra.

Questo decreto seguì le norme delle altre leggi everive della feudalità in tutti i paesi civili. Di più introdusse un provvedimento che altrove era stato dimenticato, profittando dei lumi del secolo attuale. Si sa che altrove i coloni hanno venduto per poco danaro ai proprietari, che li accumulavano nelle loro proprie mani, i terreni ottenuti nei riparti. Profittando della esperienza che mostrava come l'abolizione delle promiscuità in Francia, in Napoli, in Sardegna non aveva sortito tutto il buon esito che se ne sperava, perchè i campagnoli mancavano di danaro per mettere in coltura i terreni, il decreto del 1860 stabilì che un terzo del prezzo di affrancazione da pagarsi in danaro fosse applicato alla istituzione di Banche agrarie per somministrare il capitale circolante all'agricoltura. Si pensò che non era utile dare ai coloni tutto il valore dello affrancamento nè in terre, nè in danaro, ma sibbene un terzo in contanti e i due terzi in terreni, e questo non fu avvertito dall'onorevole Cortese, il quale per combattere il progetto attuale parla di legislazione precedente posta al confronto con questo progetto.

Se ponendo a confronto la legislazione precedente voi considerate il motuproprio del 1840, il quale conserva l'azione possessoria, le qualità ed i caratteri feudali ai diritti degli utenti; se aggiungete il decreto del 9 marzo 1860 che comanda i compensi in terre ed applica una parte pagabile in danaro allo stabilimento della istituzione di Credito agrario, che cosa resta di originale nel nuovo progetto? Non vi resta che l'esplicamento delle precedenti disposizioni: il fine è lo stesso.

E volete negare al potere legislativo, in occasione di una questione di competenza passata al Parlamento, volete negare alla Commissione la facoltà di proporvi delle disposizioni che rendano più facile l'applicazione della legge!

Del resto le disposizioni particolari del progetto potranno discutersi articolo per articolo, e non mancherà valore all'onorevole relatore, che ne è l'autore principale, per sostenere il principio che le ha informate.

PRESIDENTE. L'onorevole Cortese ha domandato di parlare per un fatto personale.

Io nulla trovo di personale in quanto venne detto dall'onorevole ministro; egli non ha fatto altro che ribattere gli argomenti dell'onorevole Cortese senza toccare per nulla la sua persona.

Voci. La chiusura!

CORTESE. Se la Camera vuole la chiusura, non intendo più interloquire.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole De

Witt; ma essendosi chiesta la chiusura della discussione generale, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo a partito.

(Dopo prova e controprova è ammessa.)

Si passa alla discussione dei singoli articoli:

« Art. 1. I vincoli feudali e di diritti promiscui di qualunque natura, come servitù civiche di pascolo, legnatico e simili, alle quali generalmente vanno tuttora soggette le terre del già principato di Piombino, sono aboliti. »

Il deputato Capone ha facoltà di parlare.

CAPONE, *relatore*. L'onorevole Cortese s'è lamentato che ieri gli rimproverai di non aver letto la relazione.

Mi corregga, e dico che non sono stato fortunato abbastanza da essere capito dall'onorevole Cortese. In vero egli si meraviglia che mentre col motuproprio del 1840 furono definitivamente abolite le servitù di *pascolo* e di *legnatico* (anzi, ciò non ostante, nel primo articolo del progetto a mano, venute a riparlare dell'abolizione di quelle stesse servitù civiche appunto.

Nella relazione, come io lo dissi, ed ora ridico e ripeto, malgrado l'opposizione dell'onorevole Cortese che assicura di averla letta, fu spiegato nettamente il perchè fu ancora d'uopo del primo articolo ora in disputa. Forse non fui abbastanza chiaro, od almeno tanto chiaro da essere capito da lui, ma certo è che vi si trova spiegata la ragione del testo proposto alla vostra approvazione.

Per far ciò l'autore medesimo del motuproprio del 1840 con un altro motuproprio del 15 febbraio 1842, prescrisse a questa maniera: ordinò, cioè, « che chiunque pretendesse esercitare tuttavia alcun diritto civico in virtù di un titolo speciale e diverso da quello del diritto civico rimasto abolito, dovesse ritenersi per inefficace e sospeso nel suo esercizio, finchè la suddetta Commissione non lo avesse sanzionato. »

Di maniera che l'autore del motuproprio del 1840 ammetteva nel 1842 che quel primo motuproprio non avesse aboliti tutti i diritti promiscui, tutti gli usi civici esistenti nel territorio piombinese e che tali diritti e tali usi voleva per momento *sospesi*, non già aboliti.

Il che vuol dire, che questi stessi diritti, i quali potevano nascere da titoli *speciali*, e potevano riferirsi a diritti civici *diversi* da quelli aboliti, dovevano essere, quando che sia, compensati.

Nè questo basta. Nella più volte citata relazione l'onorevole Cortese ha trovate riferite le parole testuali del decreto del 9 marzo 1860, e debbe avervi letto prescritto espressamente che « volevasi affrettata l'operazione dell'affrancamento delle servitù di pascolo e di legnatico ed altre di simile natura, gravanti sopra fondi compresi nel già principato di Piombino, e di fare in modo che gli abitanti ottengano per tale diritto terreni da coltivare. » Ciò manifestamente significa che il legislatore toscano riconosceva che, oltre

quel pascolo e quel legnatico, vi erano altre servitù civiche che meritavano di essere considerate e di essere compensate. Oltre a ciò, come l'onorevole Musmeci ieri rammentò, col motuproprio del 3 novembre 1818, furono richiamate in vigore tutte le antiche servitù che gravavano sul territorio di Piombino, sicchè, quando il motuproprio del 1842 e il decreto del 1860 si riferiscono *ad altre servitù*, oltre quelle specialmente e tassativamente abolite nel 1840, è chiaro che suppongono esistente tutta la molteplicità degli altri usi e delle altre promiscuità, nominatamente non soppresse, nè abolite. Questo modo di ragionare è tanto più incalzante, inquantochè l'onorevole Cortese, se davvero ha letti i testi tutti qui allegati, si sarà accorto di non avere rinvenuto in alcuno di quei motuproprii alcuna clausola derogatoria delle consuetudini, costumanze e leggi precedenti. Ora un tal vuoto legislativo era di una assoluta necessità di colmare, per farla finita una volta con tutte le questioni che possono sorgere intorno alla materia. Occorreva, insomma, che fossero definitivamente abolite tutte le servitù, sia specificate, sia non specificate nei motuproprii, nelle leggi e nei decreti anteriori. Con ciò confido di aver dato alla Camera ed anche all'onorevole Cortese un documento atto a provare che il primo articolo del progetto ha tutta la ragione di essere.

CORTESE. Io non solo ho letto la relazione dell'onorevole Capone, ma presumo di averla perfettamente compresa, comunque egli in modo gentile abbia voluto far credere alla Camera che io non avessi afferrato il concetto che egli aveva voluto significare, dicendo che non era stato felice nell'esprimersi. Nel brano che si legge a pagina 6 della relazione, ecco come il relatore si esprime: « sicchè il Governo toscano con l'altro motuproprio del 15 luglio 1840 dichiarò senza più dal 1° maggio 1841 in poi le servitù civiche di pascolo e legnatico abolite e prosciolte a comodo dei possessori delle terre. »

L'onorevole Capone ha voluto richiamare la mia attenzione sopra un altro motuproprio del 15 febbraio 1842, quasichè questo avesse modificato il precedente; ma secondo la sua stessa relazione, con questo secondo motuproprio, non altro si fece che questo:

« Fu ordinato che chiunque pretendesse esercitare tuttavia alcun diritto civico in virtù di un titolo speciale e diverso da quello di diritto civico rimasto abolito, dovesse ritenersi per inefficace e sospeso nel suo esercizio, finchè la suddetta Commissione non lo avesse sanzionato. »

Ora, a mio modo di vedere, questo secondo motuproprio, invece di modificare il primo quanto all'abolizione degli usi civici del pascolo e del legnatico, lo riconferma e ribadisce.

Ciò posto, giova ripeterlo sino alla nausea, se nel 1840 si aboliscono i diritti civici del legnatico e del pascolo, se nel 1842 si dice che: « chiunque pretende di

avere diritti diversi da questi che sono rimasti aboliti, non potrà farli valere se non quando la Commissione istituita abbia sanzionato questi diritti, » non so come noi, nel 1867, potremmo venire a stabilire, con una nuova legge del tenore di quella che ci venne proposta, « che i vincoli feudali ed i diritti promiscui di qualunque natura, come *servitù civiche di pascolo, di legnatico* e simili, *alle quali* vanno generalmente *tuttora soggette* le terre dell'ex-principato di Piombino, sono abolite. »

Che l'onorevole relatore voglia abolire gli altri usi feudali e gli altri abusi, lo capisco; ma che voglia tornare ad abolire quello che nel 1840 fu abolito, quello che nel 1842 fu dichiarato abolito, io, per verità, non lo comprendo.

Io ho letta e riletta la relazione, anzi, per darne una altra prova alla Camera, dirò che quando l'onorevole ministro, con uno zelo che approvo, lodava il decreto del 1860, e diceva che anche l'onorevole relatore aveva fatto onore a questo decreto, io mi sono immediatamente ricordato di avere letto queste altre parole nella relazione:

« Ad aggravare una tanto strana confusione venne pure il primo articolo del decreto del 3 marzo 1860, ove fu ordinato di affrettare l'operazione, » ecc.

Io non so se sia un titolo d'onore per un decreto l'essere venuto ad aggravare una strana confusione; del resto, non vale la pena di parlarne, perchè noi non discutiamo di quel decreto; e quanto a me, buono o cattivo che sia stato, abbia cresciuta o diminuita la confusione, io lo rispetto come una legge promulgata da chi aveva il potere di emanarla, una legge che deve essere eseguita.

Facciamo leggi per quelle materie per cui le leggi non hanno provveduto, ma per quelle invece per cui vi hanno provveduto io credo che sia inutile e dannoso tornarci sopra con leggi novelle.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Capone.

CAPONE, relatore. La Camera mi permetterà di aggiungere brevissime parole ancora per ultima risposta all'onorevole Cortese.

Innanzi tutto supponendolo famigliare col *corpus juris*, gli ricorderò il noto pronunziato del giureconsulto romano: *incivile est nisi tota lege perspecta....* con quel che segue, dal quale pronunziato dovrebbe raccogliersi che l'onorevole Cortese si scostava assai dalla giusta convenienza quando, stralciando dal loro con testo le parole « ad aggravare una tanto strana confusione venne pure il primo articolo del decreto del 9 marzo 1860, » volle imputarmi di avere io biasimato quell'atto legislativo appunto, che invece ho io lodato, secondo coscienza, e posto in tutto il lume dovutogli.

Certo: sfido formalmente il deputato Cortese a prendere tutto il testo della mia relazione, e conferitene parti con parti cavarne un appunto solo, ed anche un'ombra di censura dello stupendo decreto del 1860. Dissi, è vero, che, anche quel decreto del 9 marzo ag-

giunse alla confusione preesistente negli atti legislativi toscani concernenti le servitù civiche piombinesi. Ma che cosa ha ciò da fare col merito intrinseco del citato decreto e coll'alto e nobilissimo scopo pel quale l'autore suo lo dettò? La confusione preesisteva, e avevanla prodotta i motupropri granducali del 1833, 1840 e 1842 promulgati tutti, quasi senza tenervisi conto nell'uno degli altri, e tutti poi senza alcun riguardo, ai motupropri dati fuori per la restaurazione Lorenese del 1814 e 1816, e più ancora a quello del 3 novembre 1818.

Qual meraviglia, che in tanta confusione sopraggiungendo il decreto dittatoriale del 1860 ne restassero, per troppo desiderio di giustizia nell'autor suo, accresciute alquanto le dubbiezze legislative? Certo un decreto che si aggiunge ad una serie di atti legislativi nei quali non trovansi ben definiti i diritti che si avrebbero voluti definitivamente regolare, e nei quali trovansene specificati alcuni ed altri no, ed un decreto che in tale stato di cose vi arreca pure la frase *ed altri di simile natura*, domando io, se doveva aumentare o non aumentare la confusione. Ma non ostante questo, che cosa toglie ciò al merito intrinseco del decreto stesso? Nulla di sicuro, e resta invece che quanto si legge scritto nella pagina 11 della nostra relazione è solo un argomento di più per dimostrare la necessità di dover provvedere nuovamente con appositi articoli all'abolizione definitiva di quelle servitù e di quelle questioni alle quali le preesistenti leggi appunto danno luogo. Ma l'onorevole Cortese ripete: leggersi nel *motuproprio* del 1840 l'abolizione definitiva del pascolo e del legnatico e di non sapere intendere perchè se ne riparli ora nell'articolo 1 del progetto nostro. Ma qui di nuovo il deputato Cortese si ostina a non voler capire il testo che ha innanzi. Quell'articolo in vero pronunzia l'abolizione incondizionata *dei vincoli feudali e dei diritti promiscui di qualunque natura*, poscia soggiunge: *come servitù civiche di pascolo, legnatico e simili*. Il *come* dice netto a tutti che il *pascolo* ed il *legnatico* sono nominati *exemplificationis causa*, cioè come se si fosse detto, *exempli gratia, il pascolo ed il legnatico*. Ciò posto, non vi è punto luogo alle censure dell'onorevole Cortese. Del rimanente si sono citate quelle servitù a ragione veduta: perchè erano le più note in Toscana e tuttavia a mano della giurisprudenza locale. Dacchè le altre, massime dal 1833 e 1840, erano quasi andate in disuso e dimenticate.

Indi non è punto esatto il dire che veniamo noi a riabolire nell'articolo primo del progetto quello che era già stato abolito, mentre le servitù di *pascolo* e di *legnatico* essendo specie di altre servitù di simile natura, quali il *macchiatico* e il *terratico*, sono state citate soltanto *exemplificationis causa*, non per riabolirsi. In altri termini si è voluto dire che si vogliono abolire e quelle che erano state già abolite, e le altre tutte le quali non lo erano state ancora. E la necessità

di ciò fare dovrebbe essere manifesta al deputato Cortese medesimo, poichè ci assicura di aver letta la relazione che trovasi a mano. Or nella prima nota posta a piedi della pagina 11 di quella sono citati i luoghi degli statuti delle principali comunità piombinesi, e puossi raccoglierne di quanta importanza fosseronvi le altre servitù civiche, specialmente quelle del *macchiatico* e del *terratico*. Se noi non vogliamo più nè considerare queste nè compensarle, è però indispensabile abolirle finalmente per la prima volta ed abolirle in modo esplicito e nettissimo.

Tutto questo entrando appunto nel modo di vedere del deputato Cortese medesimo, dovrebbe cessarne ogni opposizione e menarlo senza più ad unirsi con noi per votare il presente progetto di legge tutto intero quale abbiamo avuto l'onore di proporlo alla Camera.

DE WITT. Signori, io domando la soppressione dell'articolo primo del progetto di legge in esame, in quanto che mi pare assolutamente inutile e pericoloso.

Con esso si vuole abolire i vincoli feudali ed i diritti promiscui di qualunque natura, come servitù civiche di pascolo, legnatico e simili nel già principato di Piombino.

Io credo, o signori, rispettando pur sempre le intenzioni della Commissione, che le parole *feudalismo* e *diritti feudali*, delle quali si è tanto abusato in questa discussione, siano una specie di stratagemma guerresco e che si cerchi di chiamare l'attenzione della Camera dalla parte opposta a quella ove è il vero pericolo, come fanno i generali che simulano delle mosse e degli attacchi per poi dar luogo, richiamata altrove l'attenzione del nemico, a quelle operazioni che hanno combinate; e così mentre noi stiamo discutendo di abolizione di feudalismo e di diritti feudali, che sono aboliti da molti e molti anni, io temo che ci si voglia poi far votare una legge assolutamente incostituzionale.

Di diritti feudali e di feudalismo nelle provincie toscane sono degli anni assai che non se ne deve più parlare; e poichè tanto l'onorevole Capone, quanto l'onorevole ministro di agricoltura e commercio hanno parlato di questi diritti feudali, così io dico che queste frasi altro non sono che un fantasma che ci si mette davanti come cosa reale cui dobbiamo combattere; non sono che un falso obiettivo per disperdere le nostre forze e per far vedere che votando questo articolo noi riportiamo una grande vittoria sopra la barbarie dei tempi andati.

Volete vedere che in Toscana non vi è ombra di feudalismo, e che noi oggi vogliamo uccidere un *uomo morto*?

I diritti feudali così detti politici, il diritto di imporre tasse, il diritto di imporre pedaggi, i diritti di mero e misto imperio furono aboliti definitivamente in Toscana colla legge 16 marzo 1749, e non se ne parla più. Rimanevano i così detti diritti civili dei feudatari, e questi con successive leggi furono tolti ad

uno ad uno. Infatti colla legge del 24 aprile 1783 fu abolito il diritto che avevano i feudatari di andare a cacciare nelle terre dei loro vassalli; colla legge del 12 marzo dello stesso anno fu abolito il diritto di pascolo e di legnatico sui fondi dei soggetti; con la legge 11 dicembre 1785 fu abolito l'obbligo che avevano i vassalli di andare a macinare il proprio grano al mulino del feudatario, a frangere le proprie olive al frantoio del feudatario. Rimanevano quelle leggi le quali incatenavano alla feudalità i beni feudali, le leggi le quali vietavano di disporre dei beni feudali senza preventiva autorizzazione, e di disporne in onta all'atto di fondazione. Or bene, questo rimasuglio dei diritti feudali fu abolito colla legge del 23 febbraio 1789, colla quale furono aboliti i fidecommessi esistenti, e fu vietato di crearne dei nuovi. Quindi la mala pianta del feudalismo fu atterrata fino dal 1789, e se ne rimase qualche sterpo, qualche ricacciaticcio, questi *rimessi* furono fino dalla radice sbarbati e sterpati dalle leggi della rivoluzione francese, che furono pubblicate in Toscana, e v'imperarono fino al 1° maggio 1814.

Fu ripristinato il Governo lorenese nel 1814; e, sebene esso abolisse tutta la legislazione francese, che era stata in vigore in Toscana durante l'occupazione francese, pure nel motuproprio del 15 novembre 1814 così dichiarò (mi permetta la Camera che legga questo brevissimo articolo della legge toscana, relativo alla conservazione di una parte della legislazione francese):

« Resta ferma l'esecuzione delle leggi del cessato Governo, che riguardano la feudalità, i fidecommessi, le commende e qualunque altro vincolo di che fossero stati affetti i beni immobili. »

Dunque nelle provincie toscane, per lo meno dal 1814, di diritti feudali non se ne può assolutamente parlare.

Veniamo all'ex-principato di Piombino.

In questo principato, come disse anche l'onorevole Salvagnoli nel discorso che pronunciò nella tornata del 25 gennaio 1866, i diritti feudali furono completamente aboliti da Elisa Bonaparte moglie del Bacciocchi; non vi rimase se non se la servitù di pascolo e di legnatico; ma ciò non come un diritto del feudatario, bensì come un diritto di quelle popolazioni. Se rimase nell'ex-principato di Piombino qualche rimasuglio di feudalità, qualche rimasuglio di diritto baronale, questi rimasugli furono spazzati colla legge toscana dell'8 febbraio 1816.

E perchè furono aboliti con questa legge? Furono aboliti perchè in quel giorno furono pubblicate nel territorio dell'ex-principato di Piombino tutte le leggi che erano in vigore nel granducato a quell'epoca. E siccome a quell'epoca nella legislazione toscana non esisteva nessun diritto feudale, così, pubblicando nell'ex-principato di Piombino tutta la legislazione toscana e dichiarando che quella soltanto si doveva osservare in quel principato, voi vedete, o signori, che ogni rimasuglio di feudalità, se pure fosse rimasto non

colpito dalle leggi quivi pubblicate dalla principessa Elisa, colla pubblicazione della legge del 1816 fu assolutamente abolito. Dunque dei diritti feudali nell'ex-principato di Piombino è inutile parlarne.

Io vi esterno francamente la mia convinzione: non vorrei che, mentre noi andiamo qui combattendo le ombre, il feudalismo, il diritto feudale, i baroni che non esistono, i marchesi che non sono, i discendenti degli Appiano e Boncompagni, che sono morti da secoli e non hanno lasciato eredi, e mentre le persone a carico delle quali facciamo questa legge sono terzi possessori che nulla hanno che fare colle nequizie e colle iniquità degli antichi feudatari di Piombino, non vorrei, io dissi, che noi divagassimo in questioni le quali ci facciano perdere la strada del giusto e del retto.

La questione è questa: vi sono oggi diritti feudali nell'ex-principato di Piombino? No. Sia pure che il diritto di pascolo e legnatico sia un diritto feudale (a favore dei comunisti), ma questo diritto esiste oggi? No: fu abolito definitivamente colla legge del 9 luglio 1840, e ciò tanto è vero che la legge del 9 marzo, se non erro del 1860, considera questi diritti di pascolo e di legnatico come già aboliti dalle leggi anteriori, ed altro non fa se non che determinare il modo con cui debbono essere liquidate le indennità a darsi in conseguenza della cessazione di questi diritti. E volete vedere, o signori, se realmente l'articolo primo contro il quale io sto parlando, è assolutamente inutile e che noi combattiamo un ente senza necessità? L'onorevole Salvagnoli, il quale in questa materia (davvero gli rendo giustizia) se ne intende e se ne intende assai, presentando alla Camera il suo progetto di legge, non vi parla menomamente di abolizione di diritti feudali, di servitù di pascolo e di legnatico. L'onorevole Salvagnoli il quale, come dissi, è molto versato in questa materia, perchè credo abbia fatto parte di una Commissione relativa all'affrancazione di questi diritti promiscui, considera come un fatto certo che i diritti di pascolo e legnatico, che i diritti feudali sono aboliti. Quindi col suo progetto di legge all'articolo primo non vi proponeva già l'abolizione dei vincoli feudali e i diritti promiscui, egli ne riteneva l'abolizione come un dato certo, come già avvenuti; egli altro non faceva che proporvi il modo col quale doveva farsi la liquidazione necessaria per l'avvenuta cessazione di questi diritti di pascolo e di legnatico.

Ora, o signori, se le cose stanno in questi termini, mi pare che sia un perdere tempo lo stare a discutere sull'articolo primo, quando questo articolo primo è affatto inutile; e quindi, se noi lo votassimo come è scritto, altro non faremmo che portare una perturbazione nei diritti, negli interessi di quei cittadini, poichè, ammesso e ritenuto che tanto i diritti feudali, quanto i diritti di pascolo e di legnatico siano stati aboliti da molti anni, e che appunto in conseguenza di quest'abolizione molte liquidazioni siano avvenute,

molte siano pendenti, se noi veniamo oggi a dichiarare abolito *da oggi* ciò che è abolito da molti anni avanti, voi vedete qual cataclisma, qual disturbo, qual disordine veniamo a portare in diritti o quesiti o pendenti, ed invece di semplicizzare la materia, la rendiamo più intrigata e complicata.

Per questa semplicissima considerazione, io domando la soppressione dell'articolo primo come inutile e come pericoloso.

PRESIDENTE. Essendovi opposizione, io porrò ai voti l'articolo primo per alzata e seduta.

CORTESE. Perdoni, si è concordata colla Commissione una modificazione a questo articolo.

PRESIDENTE. La Commissione, d'accordo coll'onorevole Cortese, ha modificato l'articolo primo in questi termini:

« I vincoli feudali e i diritti promiscui di qualunque natura, come le cessate servitù civiche di pascolo, legnatico e simili, ai quali generalmente vanno tuttora soggette le terre del già principato di Piombino, sono aboliti. »

Chi lo approva così modificato, è pregato d'alzarsi. (È approvato.)

La Commissione, in coerenza alle modificazioni fatte all'articolo 1, incomincia l'articolo 2 così:

« Le terre già sottoposte alle servitù civiche di pascolo e di legnatico saranno per un terzo del valore di queste riscattate mediante prezzo in contanti, e per gli altri due terzi, mediante accantonamento di quote della terra stessa, giusta le attribuzioni, i limiti, le proporzioni ed i modi prescritti dai motupropri del 15 luglio 1840 ed 11 gennaio 1845, e dal decreto del 9 marzo 1860. »

Vi aggiunge così la parola *già*.

L'onorevole Musmeci propone che a quest'articolo 2 si sostituisca il seguente:

« Le servitù di pascolo e di legnatico ed altre di simile natura, gravanti i fondi compresi nel già principato di Piombino, saranno compensate, giusta lo stato di possedere, del 1° maggio 1841, per un terzo mediante prezzo in contante, e per gli altri due terzi mediante accantonamento in terra, a mente dei motupropri del 15 luglio 1840 ed 11 gennaio 1845, e del decreto del 9 marzo 1860. »

La parola spetta all'onorevole Musmeci per giustificare il suo emendamento.

MUSMECI. La modificazione che io intendo apportare con quest'emendamento all'articolo secondo sta in ciò: Conosce bene la Camera come col motuproprio del 1840 la compensazione è accordata in modo generale per la servitù civica del legnatico e del pascolo, non è detto verbo per le altre servitù che forse esercitavansi in quel di Piombino. Però la Commissione nel dotto ed elaborato rapporto fa osservare che esistevano di fatto altre servitù in alcuna di quelle contrade, come quella del seminerio e quella del macchiatico; dunque pos-

siamo ritenere come cosa indubitata, che, mentre nel motuproprio del 1840 si parla unicamente di legnatico e di pascolo, esistevano ancora altre servitù che non sono contemplate in quello.

Ma abbiamo qualche cosa di più; nel decreto del 9 marzo 1860 del Governo provvisorio toscano, non solo si dà la compensazione pel legnatico ed il pascolo, ma ancora *per altre servitù di simil natura*. Ora io credo che bisogna conservare l'espressione del decreto del 1860; quel decreto non fece per nulla una innovazione alle leggi preesistenti, ma altro non fece se non meglio esplicare il decreto del 1840. Noi nel formare le leggi dobbiamo cercare di prevenire, per quanto è possibile, i litigi e molto più quando il farlo è consono alla giustizia.

Ecco perchè io propongo che si conservi la locuzione del decreto del 1860, e le ragioni sono chiare e manifeste.

Certo nel 1840 non potevano privarsi gli utenti di tutte le svariate servitù delle quali essi potevano trovarsi in possesso; il decreto del 1840, come indicazione esprime le principali, il pascolo, il legnatico: ma certo, preterendo di tassativamente indicare le altre, non le aboliva, e molto meno dichiaravale estinte senza alcun compenso.

Dunque non mi si può opporre per nulla la locuzione del decreto del 1840. Per contrario non solo io trovo il fatto dell'esistenza di altre servitù nella relazione della Commissione, ma trovo nel decreto del 9 marzo 1860, che non abbiamo potestà di cambiare, dato il compenso alle altre servitù di simile natura del pascolo e del legnatico. Credo dunque che in questo senso il mio emendamento dovrebbe incontrare il plauso della Commissione.

Farò un'altra breve osservazione intorno all'altra modificazione all'articolo 2.

A togliere qualunque dubbio (ed ho visto che disgraziatamente questa materia offre vari dubbi), ho proposto che la liquidazione dovesse farsi giusta lo stato di possedere del 1841. In ciò non credo che si possa incontrare alcuna difficoltà, dappoichè quand'anche non fosse detto, supplirebbero le regole generali del diritto; ma il dirlo non può che giovare, e non arreca alcuna innovazione, alcuna aggiunta contraria al sistema della legge e della giustizia, poichè il compenso deve darsi oggi, ma secondo lo stato di possedere del 1841.

CAPONE, relatore. Comincerò dal pregare l'onorevole mio amico Musmeci di osservare che, circa l'ultimo desiderio da lui espresso, la Commissione ha già provveduto. Il motuproprio del 1840 non lascia dubbio su questo punto, e tale motuproprio viene espressamente richiamato nell'articolo 2 del progetto, dove leggesi: «...mediante accantonamento di quote della terra stessa, giusta le attribuzioni, i limiti, le proporzioni ed i modi prescritti dai motuproprii del 15 luglio 1840 e

11 gennaio 1845, e dal decreto del 9 marzo 1860. » Per tal modo trovansi richiamate tutte le leggi anteriori che stabiliscono da quale tempo comincia a decorrere il diritto alla percezione degl'interessi, e da quale tempo le popolazioni hanno acquistato diritto all'effettivo compenso. Mi pare quindi che su questo capo il benevolo desiderio dell'onorevole mio amico Musmeci sia stato dalla Giunta pienamente soddisfatto.

Quanto alla prima proposta poi, nessuno più di me, educato alla stessa scuola dell'onorevole Musmeci, farebbe plauso sincero all'emendamento da lui proposto. Se fosse oggi possibile esser giusti, come la giustizia distributiva rigorosamente intesa lo avrebbe richiesto, sarei stato lietissimo di associare il mio nome pure alla proposta del preopinante, ma l'onorevole Musmeci sa meglio di me che, quando si tratta di leggi positive, e specialmente di leggi d'interesse locale, non si possono esse sequestrare delle tradizioni storiche, delle abitudini del foro, del modo di intendere la giustizia relativa proprio alle popolazioni cui quelle leggi concernono.

Ora, queste condizioni locali della opinione pubblica e della giurisprudenza impongono necessaria modificazione all'attuazione dei principii di assoluta giustizia, ed esser vogliono rivestiti di quel solo abito che riesce intelligibile alle popolazioni per le quali si traducono in pronunziati legislativi. Indubitatamente quello che dice l'onorevole Musmeci è vero, e, come ho detto ieri, dai vari documenti raccolti nei pubblici archivi di questa provincia risulta come effettivamente le terre erano davvero esclusivamente ed unicamente delle povere popolazioni piombinesi. Che quindi in *re integra* un legislatore giusto avrebbe dovuto tutte integralmente a queste restituirle. Ma non perda di vista l'onorevole amico mio Musmeci che il motuproprio del 1840 venne dopo i famosi motuproprii di Pietro Leopoldo, per i quali fu fatto ben di peggio ancora, dacchè abolirono essi le promiscuità ed usi civici nel Pisano e nel Pistoiese senza compenso di sorta alcuna per gli antichi utenti. E con quali infaste conseguenze per le infelici e spogliate popolazioni, lo esposi già nella relazione pel presente progetto di legge. Per fermo, grazie a Pietro Leopoldo, fu dato ai possessori dei fondi di chiuderli improvvisamente senza alcun riguardo alle industrie delle popolazioni agricole ed agli incontestabili diritti loro. Paesi interi ne restarono disertati ed abbandonati. Ma che perciò?

Quel legislatore che fu Pietro Leopoldo, ove un atto simile a quello qui rammentato avesse solo tentato compiere nelle nostre provincie meridionali, la storia ne avrebbe tramandato il nome alla posterità colla più grave nota d'infamia; avrebbero denominato lo *spogliatore dei popoli*, e niente al mondo sarebbe valuto a purgarlo di tanta accusa. Invece in questa felice Toscana vediamo in Pisa innalzato a quel Pietro Leo-

poldo appunto un bel monumento marmoreo sul quale leggesi superbamente iscritto: *A Pietro Leopoldo, XLV anni dopo la morte!*

Deve questo fare accorto l'amico mio, l'onorevole Musmeci, che i precedenti della legislazione toscana sono talmente connaturati negli usi e nelle abitudini di queste popolazioni, sono ormai tanto radicati nelle tradizioni locali, che il volerci introdurre ora un novello principio, questo per quanto giusto, per quanto santo egli sia, non farebbe che recare un gravissimo perturbamento. Qui è il caso di dire che l'amore dell'ottimo non ci faccia perdere di vista il bene. Quindi prego caldamente l'onorevole Musmeci a volere, per questa volta, rinunciare alla lodevole intenzione sua, e di contentarsi del bene, giacchè il desiderio del meglio ci minaccia la perdita e la rovina di tutto. Voglia dunque l'onorevole deputato ritirare l'emendamento da lui proposto, ed attenersi egli pure a quella linea di moderazione eccessiva (io il primo sono pronto a dichiararla eccessiva) nella quale si è tenuta la Giunta. Mi creda, farebbe altrimenti il male, anzichè il bene delle popolazioni.

MUSMECI. La Commissione ha studiata la materia più di me; io potrei contrapporre una qualche osservazione, specialmente su ciò che riguarda le servitù abolite nel Pisano e nel Pistoiese senza compenso; ma non volendo prolungare la discussione, fo plauso alla buona intenzione della Commissione e ritiro il mio emendamento; tanto più che resto soddisfatto per gli schiarimenti datimi in quanto allo stato di possedere al 1841; in quanto che il motuproprio del 1840 è richiamato espressamente nell'articolo 2 come lo propone la Commissione.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Musmeci ritirato il suo emendamento, pongo a partito l'articolo 2.

(È approvato, e sono del pari approvati senza discussione gli articoli seguenti.)

« Art. 3. È creata una Giunta di provvedimento composta dal presidente e dal procuratore del Re del tribunale civile e dal prefetto della provincia nella cui giurisdizione trovasi la maggior parte del territorio del già principato di Piombino.

« Art. 4. La Giunta suddetta è incaricata di formare ove mancano, e di perfezionarli ove occorre i prospetti contenenti, l'uno la descrizione di tutti e singoli i beni soggetti alle servitù civiche di pascolo e di legnatico, con le debite distinzioni circa il modo ed il tempo del rispettivo uso delle medesime, e l'altro dimostrativo della rendita e prodotto generale di esse.

« Art. 5. In oltre disporrà le perizie e le verificazioni necessarie e riceverà i reclami delle parti interessate, a norma del disposto dai sopramentovati motuproprii e decreto.

« Art. 6. Sempre che occorrerà alcuna perizia, essa verrà eseguita da tre periti, designati l'uno dai possessori delle terre, l'altro scelto dagli antichi esercenti

le dette servitù civiche, ed il terzo nominato dalla Giunta di provvedimento.

« Questa ancora, ove dalle parti, nel termine stabilito, non venga eletto il loro perito, lo destinerà di ufficio.

« Art. 7. La Giunta di provvedimento pronunzierà senza solennità di forme, con termini abbreviati ed inappellabilmente, tutte le controversie concernenti la spettanza, l'esercizio e la estensione dei diritti nascenti delle servitù civiche compensabili, nonchè concernenti la distribuzione e lo assegno ai singoli tanto delle terre, quanto delle azioni rappresentanti il capitale in numerario proveniente dalle servitù affrancate. Tutto secondo le leggi anteriori e le disposizioni della presente. »

DE WITT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE WITT. Io propongo che per l'articolo 7 sia cancellata la parola *inappellabilmente*.

E questa proposta io la faccio nell'interesse stesso delle persone delle quali deve occuparsi la Giunta di provvedimento.

Non voglio supporre in coloro i quali saranno chiamati a formare parte di questa Giunta, sinistri intendimenti, no; il Governo sceglierà persone idonee, persone oneste, superiori ad ogni eccezione, ma sceglierà degli uomini, e gli uomini possono ingannarsi.

Ora, se la Giunta di provvedimento, dirimendo le questioni che possono insorgere tra utenti e padroni dei fondi, s'inganna, e s'inganna non a danno dei padroni dei fondi, ma a danno degli utenti, chi corregge questi errori, se i pronunciati della Giunta sono inappellabili?

Voi vedete, o signori, che noi con quest'articolo, anzichè fare l'utile di quelle popolazioni, facciamo il loro danno, perchè togliamo il mezzo a queste popolazioni di potere correggere l'errore nel quale fosse caduta questa Giunta di provvedimento che con questa legge si vuole creare.

Nè mi si dica che a questi inconvenienti si porta riparo con l'articolo 10 che or ora verrà in discussione, perchè l'articolo 10 altro non fa se non che dare facoltà tanto ai padroni dei fondi, quanto agli utenti delle servitù (in ordine alle modificazioni portate dalla Commissione e concordate col ministro) di dimostrare in petitorio o l'allodialità dei fondi, e ciò a vantaggio dei possessori, o che non sono allodiali, e ciò a vantaggio degli utenti la servitù.

Ma questa è una delle tante questioni che potranno sorgere. Se la Commissione di provvedimento s'ingannasse, non nel ritenere allodiale o non allodiale un fondo, ma nel non valutare giustamente, nel non dare una giusta indennità alle servitù che con questa legge sono abolite, chi riparerà questo errore? Se, per esempio, mentre gli utenti credono che i loro diritti debbano essere liquidati in 100, venissero invece dalla

Commissione liquidati in 5, il pronunciato della Commissione sarebbe inappellabile, non sottoposto ad alcun rimedio. Quindi voi vedete che noi veniamo a creare una Giunta, la quale può fare il male, ed il male irrimediabile.

E qui ritorno a quanto ebbi l'onore di dire ieri nella discussione generale, che quest'articolo 7 mi pare meno liberale della legge leopoldina del 1840, poichè questa, sebbene creasse una Giunta la quale dirimeva tali questioni, liquidava le indennità, in ultima analisi lasciava un ricorso al trono: sarà stato, se volete, un rimedio poco efficace, sarà stato un rimedio quasi illusorio, ma un mezzo di ricorso per le persone che potevano essere danneggiate da quel provvedimento, la legge del 1840 lo lasciava. Invece ora, questa Giunta creata coll'articolo 7 sarebbe arbitra sovrana, tanto nel bene quanto nel male, arbitra anche dell'errore, e nessun rimedio vi sarebbe per le parti che fossero lese. Ed egli è per questo che io chiedo la soppressione della parola *inappellabilmente*.

Si è citato nella discussione generale l'articolo 16 della legge sul contenzioso amministrativo.

Se vogliamo procedere in questa materia colle norme che furono adottate nella legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, seguiamole in tutto.

Io veggo che ivi all'articolo 16 sta scritto:

« I richiami contro le ordinanze dei prefetti e dei commissari ripartitori, che prima portavansi alla Corte dei conti, saranno di cognizione delle Corti di appello con le forme del procedimento sommario.

« Le Corti di appello potranno in ogni caso ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata. »

Dunque un rimedio contro i giudici liquidatori questa legge lo somministra coll'articolo 16, e solamente trattandosi di liquidazione di servitù di pascolo e legnatico nell'ex-principato di Piombino, con quest'articolo 7 si crea una Commissione la quale può dire: *Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas*.

Per queste ragioni che a me sembrano ovvie e che spero che la Commissione vorrà concordare, perchè non saprei trovar motivi che mi facessero vedere come potrebbe essere mantenuta nell'articolo la parola *inappellabilmente*, chiedo che questa parola venga tolta.

CAPONE, relatore. L'onorevole De Witt può essere certo che l'obbiezione che egli ha mosso contro l'articolo 7 è stata lungamente discussa nel seno della Giunta centrale. Egli ne può essere tanto più certo quanto che vedemi circondato da eminenti giureconsulti toscani i quali nulla hanno ommesso, specialmente per illuminare me cui hanno fatto l'onore di scegliere a loro relatore. Tutte accuratamente discusse sono state quelle parti appunto di questa legge che potessero all'onorevole De Witt sembrare per avventura poco consone allo scopo, o suggerite dalle tradizioni del luogo dove fui io educato, piuttosto che dalle abitudini toscane. Ciò os-

servato, debbo dichiarare che la Commissione ha creduto di dover mettere la parola *inappellabilmente*, e per molte ragioni. Ne accennerò alcune e spero per la forza di esse di avere persuaso anche l'onorevole De Witt a convenire nella opinione nostra.

Innanzitutto è bene rammentare come l'onorevole De Witt medesimo, e l'onorevole Scolari, e poi quanti altri sono venuti ad appoggiarli, hanno ripetuto a sazietà che nella fattispecie, e massime dopo il motuproprio del 1840, le operazioni alle quali si riferiscono le disposizioni legislative granducali trovansi in massima parte compiute ovvero prossime a compimento. Quindi l'onorevole De Witt e l'onorevole Scolari ci hanno assicurato che ora si trattava di una mera questione di esecuzione, giacchè di ciò che doveva essere fatto circa gli elenchi e le perizie, nella massima parte trovasi già tutto compiuto. Dimodochè, stando a queste affermazioni, le quali debbo ritenere autorevolissime, ne seguirebbe questo che non vi è più oggi quasi caso possibile di alcuna questione, di alcun vero giudizio di *cognizione*. Trattandosi adunque di semplice esecuzione sarebbe oramai affatto inopportuno di parlare di appello nella presente condizione delle cose.

Indipendentemente da ciò, volgendo ancora un'occhiata al merito della disputa, non dimenticate, o signori, a quale conseguenza hanno menato i motupropri granducali. Da una parte spossarono inaspettatamente le popolazioni che avevano stabilite le loro industrie tradizionali sulle terre piombinesi privandole di queste improvvisamente. Chè davvero in quei luoghi non fu più possibile la pastorizia nomade, dal momento che quei pascoli furono chiusi agli antichi utenti.

Ora, dopo aver privato costoro del proprio possesso di fatto di quelle terre, e quindi dopo averli ammiseriti da oramai 26 anni, pretendere di mandarli innanzi a giurisdizioni ordinarie, per farsi rendere giustizia sarebbe prescrivere cosa assurda e derisoria.

Nè si dica che ai giudici ordinari si andrebbe soltanto in secondo grado di giurisdizione, cioè per gli appelli. Chè anche presso le Corti di appello stanno tutti gli stessi ostacoli per i quali abbiamo rifiutato la giurisdizione ed il procedimento degli ordinari magistrati civili.

Oltre ciò v'è un'altra ragione desunta dall'intima condizione della presente legge, ragione, la quale ha fatto peso nell'animo della Giunta. Mi ammetterà l'onorevole De Witt che, se si concedesse in questo articolo (e qui non bisognerà perdere di vista che può esso riferirsi soltanto a questioni possessoriali) la possibilità degli appelli, ne avverrebbe che il terzo da pagarsi in denaro contante, non potrebbe raccogliersi tutto prontamente, e quindi, mentre una parte ne resterebbe, chi sa per quanto tempo, inoperosa, non potrebbe intanto preparare ed ordinare la Cassa di credito agricolo piombinese, e quindi verrebbe inevitabilmente procrastinata l'attuazione della

miglior parte forse del presente progetto di legge. D'onde tutto ciò che noi potremo fare tornerebbe forse pressochè inutile per l'alto scopo al quale tutti miriamo, cioè a promuovere efficacemente il bene ed i vantaggi delle povere popolazioni piombinesi. In considerazione di ciò si è dovuto necessariamente dalla Giunta centrale venire nell'idea di ammettere l'impugnabilità dai provvedimenti della Giunta di provvedimento.

Quindi è che la Commissione insiste, perchè l'articolo 7 sia votato tal quale è stato da essa proposto.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dall'onorevole De Witt, il quale consiste nel sopprimere la parola: *inappellabilmente*.

(Non è appoggiato.)

Pongo ai voti l'articolo 7.

(È approvato.)

« Art. 8. I giudizi già introdotti, comunque attinenti alle servitù civiche di pascolo e di legnatico state in vigore nell'ex-principato di Piombino, saranno immediatamente, nello stato nel quale trovansi, deferiti allo esame ed alla decisione della Giunta di provvedimento. »

(È approvato.)

« Art. 9. Faranno però irrevocabilmente stato le sole cose giudicate attribuenti la proprietà o dichiarative della libertà di fondi già riputati soggetti alle suddette servitù civiche, nonchè i giudicati definenti il valore o la spettanza dei diritti derivanti da tali servitù. »

(È approvato.)

« Art. 10. Resta salvo ai possessori delle terre, ritenute (non in forza di precedente giudicato irrevocabile) dalla Giunta di provvedimento soggette alle servitù civiche di pascolo e di legnatico, il diritto di far valere l'allodialità e la libertà dei loro fondi. La prova di queste e la conseguente rivendicazione potranno farsi per la via ordinaria, ed innanzi al magistrato competente, soltanto dopo che i pronunziati definitivi di detta Giunta saranno stati interamente eseguiti. »

A quest'articolo l'onorevole Musmeci propone un'aggiunta, che sarebbe così concepita:

« Parimente resta salvo ai cittadini, i quali non avessero ricevuto compensamento per la servitù di pascolo, legnatico e di altre di simile natura o credono di doverlo avere in quantità maggiore, di far valere in petitorio i loro diritti avanti i tribunali competenti, dopo data piena esecuzione ai pronunziati della Giunta. »

MUSMECI. Io domando, prima di farmi a svolgere questo emendamento, se la Commissione, la quale ha fatto già un altro emendamento che contiene in parte la mia aggiunta, sarebbe disposta ad accettare l'estensione che io intendo darci.

L'articolo 10 nel modo come stava prima formulato, mentre dava ai padroni della terra il diritto di poter in giudizio plenario e petitorio mostrare la allodialità e libertà dei loro tenimenti, non diceva nulla in quanto

agli utenti per sostenere in petitorio il diritto ad avere un compenso che non avevano avuto o averlo in maggiore quantità.

Io col mio emendamento altro non ho fatto se non unicamente trasportare quel che si trova nella legge napoletana e siciliana, cioè dare anche il diritto agli utenti per dimostrare alla loro volta in petitorio che le terre erano soggette ai loro usi, ovvero vi erano soggette in maggior quantità di quelle per le quali aveva avuto luogo l'accantonamento.

La Commissione, d'accordo coll'onorevole ministro, ha fatto un'aggiunta che non era prima nell'articolo 10, ma che parmi assai restrittiva in questo senso, che unicamente accorda agli utenti l'esperienza dell'azione in petitorio, quando la Giunta avesse per intero negato il compensamento, ritenendo le terre come allodio e libere interamente da quelle servitù.

Io non vedo la ragione di una tale limitazione: una volta ammesso il principio, mi pare che debba avere la estensione della legge napoletana e siciliana, cioè a dire che debba riservarsi agli utenti l'esperienza del giudizio petitorio, tanto nel caso che non avessero ricevuto per nulla compensamento, quanto nel caso che pretendessero di doverlo avere in maggiore quantità. Quindi domando alla Commissione se intende accettare il mio emendamento, ed in caso contrario darmi le ragioni del suo rifiuto.

CAPONE, relatore. L'onorevole Musmeci ammetterà che il suo emendamento è perfettamente logico in rapporto alla prima proposta che egli, in seguito delle preghiere della Commissione, ha già ritirata. Io gli volgerei di nuovo la stessa preghiera anche per l'aggiunta che ora propone. Dacchè questa rimette in questione moltissime delle cose che la Commissione ha voluto, per amore di conciliazione, e nell'interesse della legge, evitare...

MUSMECI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. La Commissione, d'accordo col Ministero, propone a quest'articolo l'aggiunta seguente:

« È data pure facoltà agli antichi utenti di far valere innanzi ai tribunali ordinari tutti i loro diritti originari sulle terre che la Giunta di provvedimento avesse ritenuto allodiali e libere da quelle servitù. »

Se non vi è opposizione, l'articolo 10 s'intenderà approvato coll'aggiunta proposta dalla Commissione d'accordo col Ministero.

(È approvato.)

« Art. 11. Compita la valutazione delle servitù civiche compensabili, dalle terre possibilmente più vicine allo abitato e le quali vi erano in addietro soggette, ne sarà staccata una parte corrispondente ai due terzi del valore di esse servitù e dei frutti dovuti dai possessori dal giorno dell'affrancazione dei loro fondi.

« La Giunta di provvedimento curerà dividere l'estensione di territorio così ottenuta in preselle o quote di valore, per quanto è più possibile, uguali fra esse, e le

assegnerà a quelli che vi hanno diritto, secondo la dichiarazione contenuta nel motuproprio dell'11 gennaio 1845. »

(È approvato, e sono del pari approvati senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 12. La Giunta di provvedimento iscriverà in apposito registro i nomi di tutti gli assegnatari delle terre coll'indicazione delle porzioni a ciascun di costoro attribuite.

« In oltre essa dividerà il capitale ottenuto dal terzo del prezzo di affrancazione e dei frutti riscosso in contanti, in tante parti uguali, quante sono le singole porzioni di terre assegnabili. Ciascuna di tali parti di capitale costituirà un'azione da intestarsi nominativamente all'assegnatario, e la quale gli apparterrà in piena proprietà, insieme alla presella o quota di terra toccatagli in sorte.

« Art. 13. Copia legale della definitiva pronunziazione della Giunta di provvedimento sarà rilasciata a tutti gl'interessati. Essa copia sarà a costoro titolo sia per la intestazione dell'azione nominativa giusta il precedente articolo 12, sia per la trascrizione e per la voltura estimale.

« Art. 14. Nessuna tassa graduale di registro sarà dovuta all'erario dagli assegnatari per la prima immissione in possesso nelle preselle o quote di terreno, non che per la prima intestazione delle azioni, a ciascun di loro spettanti, in conseguenza della presente legge.

« TITOLO SECONDO. — Art. 15. Il complesso delle azioni col capitale in numerario che rappresentano, costituirà il fondo di un'unica cassa denominata: *Cassa di credito agricolo piombinese*, istituita in pro degli assegnatari delle terre avute in compenso delle servitù civiche soppresse.

« Art. 16. Sarà in facoltà d'ogni assegnatario azionista aumentare il numero delle sue azioni, fornendo alla Cassa una somma in numerario eguale al valore nominale della quantità di azioni da lui volute.

« Art. 17. La Cassa di credito agricolo piombinese sarà amministrata sotto la sorveglianza del Governo da amministratori eletti parte dal prefetto della provincia, sentito il parere della deputazione provinciale, e parte dai Consigli municipali dei comuni dove sono poste le terre.

« Art. 18. La Cassa suddetta potrà, nei limiti del suo capitale, fare cogli assegnatari azionisti le seguenti e simili operazioni dirette all'assistenza e miglioramento dell'agricoltura ed altre industrie a questa strettamente affini, purchè esercitate esclusivamente la prima e le seconde nel territorio del già principato di Piombino:

« a) Aprire crediti o conti correnti;

« b) Anticipare sementi;

« c) Anticipare somme sulle raccolte pendenti;

« d) Prestare sopra valida ipoteca o pegno a scadenza non oltre il sesto mese posteriore all'ultimo termine

della rotazione agraria in uso nel luogo dove trovansi le terre;

« e) Scontare boni e valori agricoli esigibili a breve scadenza e rilasciati da assegnatari azionisti. Potranno quelli anche rinnovarsi, ove ciò non danneggi lo interesse della Cassa. »

A quest'articolo, e segnatamente alla lettera b, l'onorevole Maiorana Calatabiano propone un emendamento, che, cioè, invece di dire *anticipare sementi*, si dica *anticipare valori per acquisto di sementi*.

La Commissione accetta quest'emendamento?

CAPONE, *relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 18 con questa aggiunta del deputato Maiorana Calatabiano.

(È approvato.)

« Art. 19. Alle operazioni indicate nel § d del precedente articolo 18 potranno ammettersi, senza altra garanzia, gli assegnatari azionisti, ma non oltre la metà del valore libero delle loro terre poste nell'agro piombinese.

« A tutte le rimanenti operazioni specificate nel mentovato articolo 18 potranno ammettersi, pure senza altra garanzia, fino alla concorrenza del solo capitale posseduto in azioni. Per ogni eccedenza di valore delle rispettive azioni, non potranno ammettersi senza la firma di garanzia di un altro assegnatario azionista. Eccetto che per ragioni speciali non si domandi, ai richiedenti credito, dal Consiglio d'amministrazione un maggior numero di firme od altra miglior garanzia. »

Anche all'articolo 19 il deputato Maiorana Calatabiano propone un'aggiunta dopo le parole *nell'agro piombinese*, così concepita:

« In questa funzione della Cassa però non potrà impiegarsi che oltre al terzo del capitale sociale. »

CAPONE, *relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 19 con questa aggiunta intermedia del deputato Maiorana Calatabiano.

(È approvato.)

« Art. 20. Il Consiglio amministrativo sorveglierà tutte le operazioni della Cassa di credito agricolo piombinese e fisserà ciò che debba percepire di utile nelle singole sue operazioni. La somma degli utili ricavata da queste, depurata da tutte le spese di amministrazione, verrà per una metà addetta allo aumento del capitale della Cassa medesima, e per l'altra metà verrà distribuita *pro rata*, come dividendo, a ciascuno degli assegnatari azionisti. »

(È approvato.)

« Art. 21. Dopo quindici anni dalla promulgazione della presente legge si potrà dalla maggioranza degli assegnatari azionisti domandare lo scioglimento della Cassa di credito agricolo piombinese. »

MAIORANA CALATABIANO. Vorrei pregare la Commissione perchè il termine fissato a 15 anni si protraesse alquanto. Credo che quest'istituzione dovrà pure esten-

dersi a molte altre contrade e segnatamente alla Sicilia. Stimo quindi essere pregio dell'opera lo stabilire nel miglior modo possibile quanto costituisce le parti più importanti della legge. Desidero che il tempo in cui potrà aver luogo lo scioglimento sia fissato a 25 anni almeno, poichè l'idea che in un minor tempo si possa sciogliere la Cassa di credito agricolo potrà agire in modo deprimente sulla mente dei possessori, e rimuoverli dal proposito di condurre seri miglioramenti e anche dalla buona coltivazione della terra. Si dirà che, se è deferito alla volontà della maggioranza degli azionisti il domandare lo scioglimento, il loro desiderio sarà pur sempre bastevole all'indefinito prolungamento della vita della Cassa.

A questo riguardo però è d'uopo osservare che gli azionisti, i quali, nel momento attuale, sono animati dal medesimo sentimento d'interesse, potranno fra 15 anni, usando artifizii, vendendo e comprando delle azioni, modificare il personale della maggioranza della società, e così potrebbe darsi luogo ad uno scioglimento dannoso al più gran numero degl'interessati. Desidero per questo motivo che il termine dello scioglimento sia fissato a venticinque anni, anzichè a quindici.

CAPONE, relatore. La Commissione agitò lungamente la questione, se occorresse o no mettere un termine per lo scioglimento di questa *Cassa di credito agricolo piombinese*, e dopo lungo esame, prendendo precipuamente in considerazione la novità dell'istituzione, fu menata a questo ragionamento: o la nostra istituzione che qui fondiamo riuscirà, ed allora i membri stessi che ne compongono l'associazione saranno interessati a prolungarne la vita quanto vogliono; o non riuscirà, ed il termine prefisso nell'articolo in esame sarà un mezzo per togliere un impiccio. Perocchè non si perda di vista che il capitale che costituisce il fondo di questa Cassa appartiene ai singoli coloni, a cui sono date le terre.

Ora, se è nel loro interesse, dopo 15 anni di esperienza, sapranno a che cosa attenersi. Pare a me che nessuno meglio di loro può essere giudice più competente della cosa.

La Commissione poi, nello stabilire quindici anni, calcolò che nel primo quinquennio ben poco di veramente utile potrà farsi; almeno finchè non saranno fatte tutte le liquidazioni, finchè tutti non saranno in possesso, e finchè tutto non sarà in assetto, assai poco di concludente sarà da attendersi. Probabilmente quindi, nel primo quinquennio, la nuova istituzione riuscirà poco efficace; la Commissione perciò contò sul seguente decennio e calcolò che, siccome questa cassa sarebbe posta sotto la sorveglianza del Governo, il Governo stesso non mancherebbe certamente di fare tutto quello che crederebbe migliore nell'interesse dei

soci, perchè essa Cassa fosse mantenuta e promossa, se utile; fosse sciolta e liquidata, tosto chiarita inutile ed incapace di vivere. Stando così le cose, la Giunta non accetta l'emendamento dell'onorevole Maiorana Calatabiano.

PRESIDENTE. La Commissione dunque non accetta.

CAPONE, relatore. Non accetta.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Maiorana Calatabiano se insiste nel suo emendamento.

MAIORANA CALATABIANO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 21.

(È approvato, e sono indi approvati senza discussione gli ultimi articoli seguenti.)

« Art. 22. Una Giunta, eletta da quelli interessati convocati in assemblea generale, procederà, sotto la sorveglianza del Governo, alla liquidazione di tutti i fondi della Cassa e, soddisfattane qualunque passività, dividerà ogni avanzo proporzionatamente fra gli aventi diritto.

« Art. 23. Al Governo del Re è affidata la compilazione di un regolamento per la completa esplicazione ed attuazione di quanto può concernere la Cassa di credito agricolo piombinese, e per la esecuzione delle altre parti della presente legge.

« In esso sarà indicato ancora quando, compite le incumbenze affidatele, deve cessare e sciogliersi la Giunta di provvedimento.

« Art. 24. Restano abrogati tutti i motupropri, le leggi, i decreti ed i regolamenti generali anteriori, in quanto sono contrari alla presente legge. »

Domani si procederà allo scrutinio segreto sopra questo progetto di legge.

Annunzio alla Camera il risultato del ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza per il fondo del culto:

Votanti	230
Schede	230
Il deputato Bargoni ebbe voti . . .	116
» Ricci Vincenzo	27

Rimase eletto l'onorevole Bargoni.

La seduta è levata a ore 4 3/4 pomeridiane.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Votazione per scrutinio segreto sopra i progetti di legge:

Disposizioni relative alle servitù del pascolo e del legnatico nell'ex-principato di Piombino.

Estensione alle provincie già pontificie delle speciali leggi regolatrici della materia demaniale comunale.

Relazione di petizioni.